
RI.LO.GI INTERMODAL AND LOGISTIC S.R.L.

MODELLO ORGANIZZATIVO

PARTE SPECIALE

01 - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25)

Nell'esercizio dell'attività d'impresa molte società entrano in contatto con la Pubblica Amministrazione. Rientrano in questa categoria, in particolare, le società che partecipano a gare o a procedure di appalto, ottengono autorizzazioni, concessioni e licenze, partecipano a procedure per ricevere finanziamenti pubblici, si occupano di prestare servizi o di realizzare opere per le Amministrazioni pubbliche.

I reati contro la Pubblica Amministrazione di rilievo ai fini del D.Lgs. 231/2001 sono compiuti da soggetti che, in ragione delle loro cariche o funzioni, sono entrati in contatto con soggetti che svolgono funzioni pubbliche o servizi pubblici; il presupposto di tali reati è, dunque, l'instaurazione di rapporti con la P.A. (intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la P.A. di Stati Esteri).

In via generale, occorre ricordare che l'ente pubblico è il soggetto attraverso il quale la Pubblica Amministrazione esplica la sua attività istituzionale. Sono enti pubblici territoriali lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane, mentre sono enti pubblici locali non territoriali le unità sanitarie locali, le istituzioni sanitarie pubbliche autonome e le camere di commercio. I consorzi tra enti pubblici territoriali sono considerati essi stessi come enti pubblici territoriali. Gli enti pubblici non territoriali hanno competenza generale per tutto il territorio nazionale e speciale in relazione solo ad alcune attività di pubblico interesse (si pensi ad esempio ad INAIL, INPDAP, INPS, ANAS, etc.).

La ratio sottesa alla previsione dei reati in esame è il regolare svolgimento delle funzioni da parte della Pubblica Amministrazione.

Il numero delle fattispecie presupposto, nella materia di cui si tratta, è stato progressivamente ampliato nel corso del tempo, unitamente alle riforme che hanno riguardato le figure criminose contemplate dal Codice penale.

In particolare, la Legge 27 maggio 2015, n. 69, entrata in vigore il 14 giugno 2015, ha:

- inasprito la pena per il delitto di peculato (art. 314 c.p.), attualmente punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi;

- inasprito la pena per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), attualmente punito con le pene della reclusione da uno a sei anni;

- inasprito la pena per il reato di corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), attualmente punito con le pene della reclusione da sei a dodici anni (fattispecie di cui al comma I), nonché da sei a quattordici anni oppure da otto a vent'anni (le due fattispecie di cui al comma II);

- inasprito la pena per il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), attualmente punito con la pena da sei a dieci anni e 6 mesi (fattispecie di cui al comma I);

- introdotto la possibilità che il delitto di concussione (art. 317 c.p.) sia commesso anche dall'incaricato di pubblico servizio;

- introdotto la c.d. *"riparazione pecuniaria"* da parte del pubblico ufficiale a favore della pubblica amministrazione. In particolare, l'art. 322-quater, introdotto dalla L. 69/2015, prevede che *"Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno"*;

- configurato un'ipotesi di sospensione condizionale c.d. *"subordinata"*, in relazione ai principali delitti dei pubblici ufficiali contro la p.a. (*"Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, la sospensione condizionale della pena e' comunque subordinata al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno"*);

- introdotto l'obbligo del risarcimento del danno ai fini dell'accesso al rito speciale dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.), con riguardo ai principali reati dei p.u. contro la p.a. (*"Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 e' subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato"*);

- inasprito la durata delle pene accessorie dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32-ter c.p.), dell'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego (art. 32-quinquies c.p.) e della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte (art. 35 c.p.).

La Legge 69/2015 ha, infine, introdotto una circostanza attenuante speciale (art. 323-bis, comma II, c.p.) di cui beneficiano coloro che, a seguito della commissione di uno dei principali delitti contro la p.a. (ossia, quelli previsti dagli artt. 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis) abbia tenuto una condotta di collaborazione con l'Autorità.

Da ultimo, deve darsi atto che, con la **Legge 9 gennaio 2019, nr. 3** (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici, cosiddetta *"Legge Spazzacorrotti"*), sono state introdotte significative modifiche in materia di reati contro la pubblica amministrazione.

In sintesi:

a) sono state aumentate le pene per il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) e di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) e, in limitate ipotesi, per il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);

b) sono state inasprite le pene accessorie con riferimento ai principali delitti contro la pubblica amministrazione (art. 317-bis c.p.);

c) è stata soppressa la disposizione relativa al reato di millantato credito (art. 346 c.p.). Reato, questo, che rientra ora nell'alveo della norma incriminatrice del traffico di interferenze illecite (art. 346-bis);

d) è prevista una speciale di causa di non punibilità a beneficio di coloro che, entro specifici termini e con specifiche modalità, denuncino un reato contro la p.a. di cui siano venuti a conoscenza (art. 323-ter c.p.);

e) è stato modificato il regime della procedibilità, divenuta d'ufficio, per il reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e per quello di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);

f) è stata modificata la disciplina riguardante la prescrizione del reato. L'entrata in vigore delle modifiche in questione avrà, però, luogo a partire dal primo gennaio 2020;

g) è stata sottoposta a modifica la disciplina della sospensione condizionale della pena, laddove sia concessa in relazione ad uno dei principali reati contro la p.a.;

h) sono stati circoscritti gli effetti della riabilitazione, laddove sia concessa ad un soggetto condannato per uno dei principali reati contro la p.a.;

i) sono state introdotte modifiche al codice di procedura penale, con particolare riguardo alle indagini preliminari, al patteggiamento, alle misure cautelari e alle intercettazioni relative ai reati contro la p.a.;

l) è stata, infine, riformata la disciplina contenuta nell'Ordinamento penitenziario. In particolare, è stata sottoposta a maggiori condizioni la possibilità di concedere misure alternative alla detenzione ai soggetti condannati per uno dei principali reati contro la pubblica amministrazione.

La Legge 9 gennaio 2019, n. 3, ha introdotto alcune significative modifiche allo stesso testo normativo del D. Lgs. 231/2001.

In particolare,

1) è stato introdotto un nuovo reato presupposto, il traffico di interferenze illecite (art. 346-bis c.p.) nell'art. 25 D. Lgs. 231/01.

2) È stata, poi, aumentata la sanzione pecuniaria in relazione ai reati di cui agli artt. 318, 319, 322, commi 1 e 3, e 346-bis c.p. (ora puniti sino a 200 quote).

3) Sono state oggetto di sensibile inasprimento le sanzioni interdittive da comminarsi nel caso di commissione di taluno dei reati contro la p.a. (art. 317 e art. 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis, quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, c.p., 319-quater e 321 del Codice penale).

Si segnala, sul punto, la nuova formulazione del comma 5 dell'art. 25 D. Lgs. 231/2001: *"Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)".*

Ancora, si riporta l'introduzione del nuovo comma 5-bis dell'art. 25 D. Lgs. 231/01: *"Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2".*

4) È stato, infine, novellato parzialmente il testo dell'art. 51 D. Lgs. 231/01, che, nella sua nuova formulazione, recita: *"Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare **un anno**. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare **un anno e quattro mesi**. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica*

dell'ordinanza. La durata delle misure cautelari e' computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva".

A seguito dell'entrata in vigore del **Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75** (*"Attuazione della direttiva /UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale"*), avvenuta il 30 luglio 2020, sono inoltre stati novellati:

* la disposizione di cui all'art. 24 D. Lgs. 231/01;

* la disposizione di cui all'art. 25 D. Lgs. 231/01.

La ratio sottesa alla riforma legislativa in questione, con cui è stata recepita nell'Ordinamento italiano la Direttiva UE 2017/371 (c.d. Direttiva PIF), è consistita nell'intensificare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea tramite l'armonizzazione delle norme di diritto penale degli Stati membri poste a presidio degli interessi medesimi. Nella Direttiva citata si legge, infatti, che *"è essenziale proseguire nel ravvicinamento del diritto penale degli Stati membri completando, per i tipi di condotte fraudolente più gravi in tale settore, la tutela degli interessi finanziari dell'Unione ai sensi del diritto amministrativo e del diritto civile, evitando al contempo incongruenze sia all'interno di ciascuna di tali branche del diritto che tra di esse"*.

A tal fine, prosegue la Direttiva, *"nella misura in cui gli interessi finanziari dell'Unione possono essere lesi o minacciati dalla condotta imputabile a persone giuridiche, queste dovrebbero essere responsabili dei reati commessi in loro nome, quali definiti nella presente direttiva"*.

Pertanto, in conformità a quanto stabilito dalla Direttiva PIF, l'intervento normativo ha riguardato il testo del Decreto Legislativo 213/01, attraverso un sensibile ampliamento della responsabilità amministrativa degli enti in relazione a nuove figure di reato presupposto. In particolare, nell'ambito dei reati contro la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/01), sono stati inseriti nel catalogo delle fattispecie criminose:

- il delitto di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);

- il delitto di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986);

- il delitto di peculato (art. 314, comma 1, c.p.);

- il delitto di peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);

- il delitto di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).

Contestualmente alla riforma del testo del Decreto Legislativo 231/01, il D. Lgs. 75/2020 ha altresì operato una riforma del testo di legge riguardante talune fattispecie delittuose già esistenti nel Codice penale. In particolare,

a) con riguardo al peculato mediante profitto dell'errore altrui, è stato introdotto un ulteriore comma nell'art. 316 c.p.: *"La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000"*;

b) con riguardo al delitto di indebita percezione di erogazione ai danni dello Stato, è stato inserito nell'art. 316-ter c.p. il seguente periodo: *"La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000"*;

c) con riguardo al delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità, è stato inserito nell'art. 319-quater, comma II, c.p. il seguente periodo: *"ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000"*;

d) nell'articolo 322-bis, primo comma, c.p. è stato inserito il seguente: *"5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione"*;

e) con riferimento al delitto di truffa, sono state inserite, nel comma 2 dell'art. 640 c.p., le parole *"o dell'Unione Europea"*.

E ancora, con l'entrata in vigore del **Decreto-legge 25 febbraio 2022, nr. 13** (*"Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili"*), sono state introdotte modificazioni alle disposizioni di cui agli artt. 316-bis c.p. (*"Malversazione di erogazioni pubbliche"*), art. 316-ter c.p. (*"Indebita percezione di erogazioni pubbliche"*) ed art. 640-bis c.p. (*"Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche"*).

Da ultimo, con l'emanazione del **Decreto Legislativo 6 ottobre 2022, n. 156** (*"Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi dell'Unione Europea mediante il diritto penale"*), entrato in vigore il 6 novembre 2022, è stato:

- inserito il reato di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) nel catalogo dei reati contro la pubblica amministrazione commessi da soggetti che esercitano funzioni in seno ai principali Organi dell'Unione Europea (art. 322-bis c.p.);

- aggiunto un comma 3-bis all'art. 2 L. 898/1986 in materia di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (*"Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili"*).

Aree a rischio

- Partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici per l'assegnazione di commesse;
- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali;
- Partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego;
- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici nel caso di esecuzione di convenzioni o accordi di programma;
- Assegnazione/gestione degli incarichi e delle consulenze esterne;
- Gestione dei rapporti con le ditte appaltatrici nella redazione e nell'esecuzione dei contratti d'appalto;
- Gestione della liquidità e contabilità;
- Gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria;
- Gestione degli affari legali e di attività giudiziali e stragiudiziali;

- Gestione dei controlli/ispezioni esterni e rapporti con le pubbliche autorità preposte alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti concessi da Pubbliche amministrazioni;
- Ottenimento di permessi/licenze/autorizzazioni;
- Rapporti con soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale;
- Gestione di omaggi/pubblicità;
- Gestione di agenti e procacciatori d'affari;
- Gestione dei rapporti con le Autorità Doganali in presenza di importazioni di beni da Paesi extra-europei;
- Gestione dei rapporti con gli Uffici Brevetti ed Invenzioni;
- Gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni a fronte della produzione di rifiuti solidi, liquidi o gassosi, ovvero dell'emissione di fumi o della produzione di inquinamento acustico/elettromagnetico soggetti a controlli da parte di soggetti pubblici;
- Installazione, manutenzione, aggiornamento o gestione di sistemi/soluzioni informatiche e/o software per soggetti pubblici;
- Gestione della tesoreria di enti pubblici e, in genere, di fondi pubblici, sia sotto forma di captazione o erogazione di contributi destinati a pubbliche finalità, sia nello svolgimento di attività in regime di concessione;
- Gestione dei rapporti con organismi di vigilanza, quali Consob e Banca d'Italia;
- Negoziazione/preventivazione/assunzione/stipula di polizze, con riferimento a polizze agevolate o a polizze emesse nei confronti dello Stato;
- Liquidazione di sinistri, erogazione di rimborsi alla Pubblica Amministrazione;
- Negoziazione e gestione contrattuale connesse all'attività di compravendita e locazione immobiliare con la P.A.;
- Partecipazione a procedure pubbliche di gara e, in genere, a procedure competitive per il collocamento e gestione di titoli di società a partecipazione statale o del debito pubblico (SGR, SIM);
- Partecipazione a procedure pubbliche di gara e, in genere, a procedure competitive per la stipulazione di contratti di leasing finanziario a favore di enti pubblici;
- Partecipazione a procedure pubbliche di gara e, in genere, a procedure competitive per la fattorizzazione di crediti a favore di enti pubblici (società di factoring);
- Rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività finanziaria;

- Gestione dei servizi informatici, aventi ad oggetto la realizzazione e/o la gestione di collegamenti telematici con enti pubblici e/o autorità di vigilanza ovvero la trasmissione a questi ultimi di dati su supporti informatici;
- Attività occasionali ad alta interazione con la P.A. (ad esempio, progetti di ricerca e sviluppo, convenzioni con la P.A. per stage e tirocini);

Procedure specifiche per aree sensibili

- In sede di adempimento di contratti di pubbliche forniture, deve essere accertata, tramite un soggetto appositamente incaricato, la corrispondenza tra la fornitura concretamente eseguita e quella stabilita in sede contrattuale.
- Tutte le dichiarazioni e le richieste finalizzate ad ottenere l'erogazione o la concessione di un'utilità economica dal Fondo Europeo agricolo di garanzia o dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale o da un'Autorità nazionale debbono essere sottoposte al vaglio preventivo di un soggetto appositamente incaricato, a cui dovrà essere preventivamente trasmessa tutta la documentazione giustificativa degli elementi descritti nella dichiarazione e/o nella richiesta.
- Le somme di denaro erogate da un'Autorità pubblica ai fini del soddisfacimento di un pubblico interesse debbono transitare su uno specifico conto corrente dedicato. Le operazioni dispositive delle somme predette non possono essere compiute in contanti. Tutta la documentazione bancaria, con particolare riferimento agli estratti conto, deve essere periodicamente sottoposta al vaglio di un soggetto appositamente incaricato e, a richiesta, dell'O.d.V.
- I beni provenienti da un'Autorità pubblica e destinati al soddisfacimento di specifici interessi pubblici non possono essere compiuti atti dispositivi (compravendite, locazioni, donazioni, ecc. ecc.) e debbono essere tempestivamente restituiti al legittimo titolare che ne faccia richiesta.
- I rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione per le suddette aree di attività a rischio devono essere gestiti in modo unitario, individuando il responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio;
- Gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso, in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura e devono essere proposti, verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a **RI.LO.GI INTERMODAL AND LOGISTIC S.R.L.**;
- Gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni, a qualunque titolo questi vengano fatti, devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a **RI.LO.GI INTERMODAL AND LOGISTIC S.R.L.**;
- Nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura;
- Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle seguenti attività: pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari etc., devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
- Su ogni singola attività sensibile è opportuno predisporre e formalizzare flow chart procedurali con relativa evidenza dei controlli in essere ed effettuare un monitoraggio periodico delle procedure

al fine di ottenere un aggiornamento tempestivo delle stesse, in virtù delle nuove esigenze normative;

- Verificare la corretta applicazione della procedura di partecipazione ai bandi sia con riferimento alla fase di ricezione della informazione circa la natura del bando cui si vorrà partecipare anche in forma associata (ovvero il modo con cui si è venuti a conoscenza del bando), sia con riferimento alla valutazione del bando stesso, alla sua approvazione, che alla predisposizione e spedizione della documentazione all'Ente (o alla capofila) che indice il relativo bando;
- Verificare l'esistenza di eventuali conflitti d'interesse, inerenti anche la possibilità di partecipare al bando;
- Effettuare controlli sulla documentazione attestante l'esistenza di condizioni essenziali per partecipare ai bandi sia direttamente che tramite outsourcer, sugli enti contattati, sulle verifiche effettuate dall'ufficio legale, sulle delibere autorizzative alla partecipazione alla gara, sull'integrità della busta accompagnatoria della documentazione necessaria per partecipare al bando;
- Procedere alla tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni, fatte con la Pubblica Amministrazione tramite adeguati supporti documentali/informativi;
- Verificare le modalità autorizzative e di monitoraggio effettuate dalle funzioni apicali sui bandi, ottenendo periodicamente la lista degli stessi e di quelli in corso di definizione, riscontrandone i relativi step procedurali istituiti;
- Monitorare i poteri anche con riferimento alla verifica delle firme autorizzative per i bandi vinti e per quelli a cui si partecipa;
- È necessario protocollare procedure che disciplinino la partecipazioni alle ispezioni giudiziarie, fiscali, amministrative e/o di Vigilanza e la gestione dei rapporti con soggetti pubblici al fine di ottenere autorizzazioni, licenze o altro;
- È necessario che durante eventuali ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative poste in essere dalle Autorità di Vigilanza di settore (quali ad esempio quelle preposte al rispetto della normativa sulla sicurezza, alle verifiche tributarie, INPS) nonché in ogni atto propedeutico alla richiesta di autorizzazioni, licenze o altro, partecipino i soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso in cui il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'Organo di Vigilanza ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta;
- Banche, Assicurazioni, Intermediari finanziari: è necessario prevedere un'adeguata istruttoria per l'erogazione di fondi, che comporti un'approfondita conoscenza della clientela, tale da consentire una valutazione della coerenza e della compatibilità dell'operazione con il profilo del cliente;
- Banche, Assicurazioni, Intermediari finanziari: prevedere il rispetto nel processo di erogazione del credito delle prescrizioni imposte dal Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993) e dalle istruzioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia;
- Banche, Assicurazioni, Intermediari finanziari: la fase di assunzione del rischio, consistente nella valutazione delle condizioni tecniche e nella determinazione della relativa quotazione economica, deve essere eseguita nel rispetto dei limiti delle competenze tecniche delegate;
- Banche, Assicurazioni, Intermediari finanziari: il rilascio di coperture assicurative o di garanzie fideiussorie necessarie per l'ottenimento di erogazioni pubbliche da parte dei propri assicurati o propri garantiti deve essere autorizzato da apposito comitato di valutazione;

- Banche, Assicurazioni, Intermediari finanziari: la documentazione inerente i contratti stipulati con le Amministrazioni Pubbliche deve essere adeguatamente conservata e archiviata;
- Banche, Assicurazioni, Intermediari finanziari: il processo di liquidazione deve essere condotto nel rispetto degli ambiti di responsabilità assegnati ai soggetti operanti nel suo seno (quali liquidatori, periti, medici etc..) e deve essere costantemente tracciato;
- Banche, Assicurazioni, Intermediari finanziari: i soggetti operanti nel processo di liquidazione dei sinistri devono essere scelti e gestiti secondo criteri di correttezza, parità e trasparenza;
- La descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa;
- Le P.A. coinvolte nell'operazione;
- Il nome del Responsabile Interno (o dei Responsabili Interni) dell'operazione (con copia allegata o con gli estremi della lettera di nomina), con l'evidenziazione della sua posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
- La dichiarazione rilasciata dal Responsabile Interno (o dai Responsabili Interni) da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione e che non è incorso nei Reati previsti dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001;
- Il nome di eventuali soggetti nominati dal Responsabile Interno (o dai Responsabili Interni) a cui - fermo restando la responsabilità di quest'ultimo - vengono sub delegate alcune funzioni (i "Sub Responsabili Interni"), con l'evidenziazione della loro posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
- La dichiarazione rilasciata dai Sub Responsabili Interni da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione e che non sono incorsi nei Reati previsti dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001;
- L'indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione.
- L'indicazione di eventuali Consulenti incaricati di assistere la società nella partecipazione all'operazione (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali collaboratori, degli elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate);
- La dichiarazione rilasciata dai suddetti Consulenti e riportata nel contratto relativo al conferimento dell'incarico, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;
- L'indicazione di eventuali Partner individuati ai fini della partecipazione congiunta all'operazione (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali Partner, degli elementi di verifica assunti sui requisiti dei Partner stessi nonché sulla composizione del loro assetto azionario, del tipo di accordo associativo realizzato, delle condizioni economiche pattuite, di eventuali condizioni particolari applicate);
- La dichiarazione rilasciata dai suddetti Partner e riportata nel relativo accordo associativo, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti

finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge;

- Altri elementi e circostanze attinenti all'operazione a rischio (quali: movimenti di denaro effettuati nell'ambito della procedura stessa).

Il Responsabile Interno (o i Responsabili Interni) dovrà in particolare:

1. informare l'OdV della Società in merito alle operazioni a rischio (apertura, avanzamento, chiusura delle attività) attraverso l'inoltro periodico del riepilogo aggiornato delle Schede di Evidenza;

2. tenere a disposizione dell'OdV della Società, la Scheda di Evidenza stessa ed i documenti ad essa allegati, curandone l'aggiornamento nel corso dello svolgimento della procedura;

3. dare informativa all'OdV della Società della chiusura dell'operazione. Di tale chiusura deve esser fatta annotazione, a cura del Responsabile Interno (o dei Responsabili Interni), nella Scheda di Evidenza.

- È demandato all'OdV della Società, in casi eccezionali che abbiano il connotato di emergenza e mancanza di valide alternative, stabilire una deroga all'osservanza del requisito della dichiarazione.

Tale deroga sarà possibile qualora l'Amministratore Delegato e l'OdV della Società abbiano maturato il motivato convincimento che la controparte (Consulente o Partner) e le operazioni in questione non comportino comunque concreti elementi di rischio. La motivazione di tale convincimento dovrà essere formulata per iscritto.

L'OdV della società predisporrà ulteriori stringenti meccanismi di controllo per monitorare l'operazione in questione. Di tali ulteriori meccanismi di controllo verrà data evidenza scritta.

- L'Organismo di Vigilanza cura che le procedure di cui al paragrafo precedente siano idonee al rispetto delle prescrizioni in esse contenute proponendo eventuali modifiche e integrazioni.

Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure previste dal Modello, nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure. In tale evenienza, è inviata immediata informazione all'Organismo di Vigilanza e, in ogni caso, è richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto competente.

02 - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24-bis)

Il 5 aprile 2008 è entrata in vigore la Legge 18 marzo 2008, n. 48, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica", firmata a Budapest il 23 novembre 2001.

La Convenzione costituisce il primo accordo internazionale riguardante i crimini commessi attraverso internet o altre reti informatiche, è entrata in vigore il primo luglio 2004 e la ratifica è aperta a tutti gli Stati anche non facenti parte del Consiglio d'Europa. La Convenzione estende la portata del reato informatico includendo tutti i reati in qualunque modo commessi mediante un sistema informatico, anche nel caso in cui la prova del reato sia sotto forma elettronica.

Inoltre, stabilisce tre principi generali nella cooperazione internazionale: a) deve essere fornita nella misura più ampia possibile; b) deve essere estesa a tutti i reati relativi ai sistemi e ai dati informatizzati; c) deve

rispettare non soltanto le disposizioni della Convenzione, ma anche essere conforme agli accordi internazionali in materia.

In particolare, la Legge 18 marzo 2008, n. 48 ha introdotto tra l'altro, nel D.Lgs. 231/2001, l'art. 24-bis relativo ai delitti informatici ed al trattamento illecito dei dati.

Si segnala che talune delle disposizioni incriminatrici richiamate dall'art. 24-bis D. Lgs. 231/2001 hanno subito una modifica per effetto dell'emanazione del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67), entrato in vigore il 6 febbraio 2016.

In particolare, l'art. 2 D. Lgs. 7/2016 ha modificato le disposizioni di cui agli artt. 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies c.p.

Nella categoria dei delitti in esame (e, in particolare, alle fattispecie presupposto ex artt. 615-quater, 615-quinquies, 617-quater e 617-quinquies c.p.) significative modifiche sono state, da ultimo, introdotte dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238.

Are a rischio

- Gestione dei Sistemi Informativi aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione, l'evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT nonché la Sicurezza Informatica;
- Gestione dei flussi informativi elettronici con la pubblica amministrazione;
- Tutte le attività aziendali svolte dai Destinatari tramite l'utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso ad Internet;

Procedure specifiche per aree sensibili

- Si deve richiedere l'impegno dei Partner, Fornitori e parti terze al rispetto degli obblighi di legge in tema di reati informatici.
- La selezione delle controparti destinate a fornire i servizi di I.T. (Information Thecnology), siano essi Partner, Fornitori o parti terze deve essere svolta con particolare attenzione e in base ad apposita procedura interna.
- In particolare, l'affidabilità di tali Partner o Fornitori e parti terze deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei Reati di cui all'art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001 anche attraverso specifiche indagini ex ante;
- Deve essere rispettata da tutti gli Esponenti Aziendali la previsione del Codice etico diretta a vietare comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei Reati informatici contemplati dall'art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001;
- Informare adeguatamente i Dipendenti, nonché gli stagisti e gli altri soggetti - come, ad esempio, i Collaboratori Esterni - eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, dell'importanza di mantenere le proprie Credenziali confidenziali e di non divulgare le stesse a soggetti terzi;
- Prevedere attività di formazione e addestramento periodico in favore dei Dipendenti, diversificate in ragione delle rispettive mansioni, nonché, in misura ridotta, in favore degli stagisti e degli altri soggetti - come, ad esempio, i Collaboratori Esterni - eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali;

- Far sottoscrivere ai Dipendenti, nonché agli stagisti e agli altri soggetti - come, ad esempio, i Collaboratori Esterni - eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo e tutela delle risorse informatiche aziendali;
- Informare i Dipendenti, nonché gli stagisti e gli altri soggetti - come, ad esempio, i Collaboratori Esterni - eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla Postazione di Lavoro, con i propri codici di accesso;
- Impostare le postazioni di lavoro in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- Limitare gli accessi alle stanze server unicamente al personale autorizzato;
- Proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
- Dotare i sistemi informatici di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;
- Impedire l'installazione e l'utilizzo di software non approvati da **RI.LO.GI INTERMODAL AND LOGISTIC S.R.L.** e non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa;
- Impedire l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici di **RI.LO.GI INTERMODAL AND LOGISTIC S.R.L.** di software Peer to Peer mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di file (quali filmati, documenti, canzoni, Virus, etc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte di **RI.LO.GI INTERMODAL AND LOGISTIC S.R.L.**;
- Controllo, gestione ed analisi degli accessi, l'utilizzo dei sistemi IT e del funzionamento tramite i software che registrino e rendicontano eventuali utilizzi difformi dalle prescrizioni normative e dal modello (regolamenti interni eventuali);
- Prevedere un procedimento di autenticazione mediante l'utilizzo di Credenziali al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ognuno dei Dipendenti, degli stagisti e degli altri soggetti - come, ad esempio, i Collaboratori Esterni - eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi;
- Limitare l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei Dipendenti, degli stagisti e degli altri soggetti - come, ad esempio, i Collaboratori Esterni - eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi;
- Provvedere senza indugio alla cancellazione degli account attribuiti agli amministratori di sistema una volta concluso il relativo rapporto contrattuale;

03 - DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (art. 24-ter)

La Legge 15 luglio 2009 n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica ha previsto, tra l'altro, l'inserimento nel D. Lgs. 231/01 dell'articolo 24-ter (in seguito i "Delitti di Criminalità Organizzata").

Il suddetto articolo ha pertanto ampliato la lista dei cd. Reati presupposto, aggiungendovi:

- l'art 416 c.p. ("associazione per delinquere");
- l'art. 416 bis c.p. ("associazione di stampo mafioso");
- l'art. 416 ter c.p. ("scambio elettorale politico-mafioso");

· l'art. 630 c.p. ("sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione");

· l'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 ("associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope");

· l'art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p.(delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine).

Con riferimento alle fattispecie di associazioni per delinquere sopra considerate, la sanzione penale è ricollegata al solo fatto della promozione, costituzione, partecipazione ad una associazione criminosa formata da tre o più persone, indipendentemente dall'effettiva commissione (e distinta punizione) dei reati che costituiscono il fine dell'associazione. Ciò significa che la sola cosciente partecipazione ad una associazione criminosa da parte di un esponente o di un dipendente dell'ente potrebbe determinare la responsabilità amministrativa dell'ente stesso, sempre che la partecipazione o il concorso all'associazione risultasse strumentale al perseguimento anche dell'interesse o del vantaggio dell'ente medesimo. E' inoltre richiesto che il vincolo associativo si espliciti attraverso un minimo di organizzazione a carattere stabile nel tempo e la condivisione di un programma di realizzazione di una serie indeterminata di delitti. Non basta cioè l'occasionale accordo per la commissione di uno o più delitti determinati.

Si segnala che, con l'entrata in vigore del Decreto-legge 6 novembre 2021, nr. 152 (convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, nr. 233), sono state introdotte significative innovazioni del procedimento di rilascio delle informazioni antimafia disciplinato dal T.U. Antimafia (D. Lgs. 159/2011). In particolare,

- è stato introdotto un contraddittorio nell'ambito del procedimento in questione (cfr. art. 48 D.L. 152/2021, che ha modificato le disposizioni di cui agli artt. 92 e 94 T.U. Antimafia), consentendo all'interessato di interloquire con l'Autorità prefettizia e di influire sul processo decisionale di quest'ultima ai fini dell'adozione dell'informazione antimafia;

- è stato previsto l'istituto della "*prevenzione collaborativa*" (art. 49 D.L. 152/2021, che ha introdotto l'art. 94-bis T.U. Antimafia). Per quanto rileva in questa sede, si precisa che, laddove il Prefetto accerti che i tentativi di infiltrazione mafiosa sia riconducibili a situazioni occasionali, prescrive all'impresa - per un periodo compreso tra i 6 e i 12 mesi - l'adozione di talune misure finalizzate alla prevenzione delle predette situazioni, tra le quali sono espressamente menzionate quelle organizzative previste dagli artt. 6, 7 e 24-ter D. Lgs. 231/2001.

Aree a rischio

- Attività di investimento e accordi di joint venture o altre forme di partnership con controparti in Italia ed all'estero;
- Attività connesse al rapporto con i fornitori e clienti (es. pagamento delle fatture e aggiudicazione appalti o commesse);
- Attività connesse alla fase dell'istruttoria delle pratiche di finanziamento, all'identificazione e registrazione del cliente;
- Attività di selezione del personale;
- Attività di selezione dei collaboratori esterni (es. rete agenti/mediatori) e/o stipula convenzioni con soggetti esterni (società, amministrazioni pubbliche ecc);Qualifica e selezione di fornitori;
- Gestione delle transazioni finanziarie con fornitori/clienti/partner;
- Gestione dei pagamenti/incassi effettuati/ricevuti;

Il rischio di verifica dei suddetti reati (delitti) è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale.

Si ritiene che in relazione alla modestia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, la stretta osservanza delle regole dettate dalla Policy aziendale relativa ai rapporti con la Pubblica Amministrazione unitamente alla rigorosa applicazione da parte di **RI.LO.GI INTERMODAL AND LOGISTIC S.R.L.** del sistema disciplinare;

Eventuali integrazioni circa ulteriori aree di attività a rischio Reato potranno essere disposte dal Presidente di **RI.LO.GI INTERMODAL AND LOGISTIC S.R.L.**, di concerto con l'Organismo di Vigilanza, cui è demandato il compito di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

Procedure specifiche per aree sensibili

- Al fine di prevenire eventuali infiltrazioni criminali nell'esercizio dell'attività d'impresa sono previsti a carico degli Esponenti Aziendali - ciascuno per le attività di propria competenza - i seguenti obblighi:
 - I. ciascun Esponente Aziendale ha l'obbligo di non sottostare a richieste di qualsiasi tipo contrarie alla legge e di darne comunque informativa al proprio diretto superiore, il quale a sua volta dovrà darne comunicazione alla Direzione Sicurezza Aziendale e alle Autorità di Polizia procedendo alle eventuali denunce del caso;
 - II. ciascun Esponente Aziendale ha l'obbligo di informare immediatamente le autorità di polizia in caso di attentati ai beni aziendali o di subite minacce, fornendo tutte le informazioni necessarie tanto in relazione al singolo fatto lesivo quanto alle ulteriori circostanze rilevanti anche antecedenti e, procedendo alle eventuali denunce del caso;
 - III. È in ogni caso fatto obbligo a ciascun Esponente Aziendale, anche per il tramite di propri superiori gerarchici, segnalare all'OdV qualsiasi elemento da cui possa desumersi il pericolo di interferenze criminali in relazione all'attività d'impresa e la Società si impegna a tal riguardo a garantire la riservatezza a coloro che adempiano ai suddetti obblighi di segnalazione o denuncia con un pieno supporto, anche in termini di eventuale assistenza legale;
- Determinare i criteri di selezione di fornitori/clienti/partner per la stipula di contratti e per la realizzazione di investimenti, nonché i criteri di valutazione delle offerte;
- Verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori/clienti/partner per la stipula di contratti o di accordi/joint-venture (ad es. visure ordinarie presso la Camera di Commercio, verifica dell'esistenza dell'attività e dell'adeguatezza della sua struttura rispetto ai servizi offerti);
- Selezionare fornitori/clienti/partner in base alla loro capacità di offerta in termini di qualità, innovazione, costi, che dimostrino standard elevati di condotta etico aziendale, con particolare riferimento al rispetto dei diritti umani, dell'ambiente, ai principi di legalità, trasparenza e correttezza negli affari;
- Non accettare rapporti contrattuali con clienti o controparti che abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati non cooperativi in quanto non conformi agli standard delle leggi internazionali o che siano riportati nelle liste di prescrizione (cosiddette "Black List") della World Bank e della Commissione Europea;
- Improntare i rapporti con i clienti ed i fornitori alla massima correttezza e trasparenza, tenendo conto delle previsioni di legge che regolano lo svolgimento dell'attività nonché degli specifici principi etici su cui è impostata l'attività della società;
- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner;

- Nella gestione del fornitore/partner prevedere adeguate segregazioni di compiti e responsabilità, con particolare riferimento alla valutazione delle offerte, all'esecuzione della prestazione, al suo benessere nonché alla liquidazione dei pagamenti;
- Verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- Effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- Valutare con particolare attenzione l'affidabilità dei fornitori anche in relazione alla gestione del personale, al costo ed alla provenienza della manodopera utilizzata, all'allocazione degli insediamenti produttivi, ecc.;
- Nei rinnovi e/o nuovi contratti con i fornitori/clienti/partner prevedere apposita dichiarazione con cui i medesimi affermino di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la società, di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai Reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership) e di impegnarsi al rispetto del D.Lgs. 231/2001;
- Astenersi dall'attuare comportamenti atti a perpetrare i delitti di criminalità organizzata;
- Attuare tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo;
- Utilizzare costantemente criteri di selezione del personale per garantire che la scelta venga effettuata in modo trasparente, sulla base dei seguenti criteri:
 - I. professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare;
 - II. parità di trattamento;
 - III. affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale.

A tale ultimo riguardo, la **RI.LO.GI INTERMODAL AND LOGISTIC S.R.L.** assicura che vengano prodotti da ciascun Dipendente prima dell'assunzione i seguenti documenti:

- - casellario giudiziario;
- - certificato dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi;
- La **RI.LO.GI INTERMODAL AND LOGISTIC S.R.L.** si impegna inoltre a:
 - I. fornire la massima collaborazione nell'attuazione degli accordi, per la prevenzione delle infiltrazioni criminali, previsti da specifiche disposizioni di legge o imposti dalle Autorità competenti;
 - II. Garantire l'organizzazione di corsi di formazione concernenti i rischi di infiltrazioni criminali presenti nelle diverse aree territoriali e l'educazione alla legalità quale elemento fondamentale dell'etica professionale e presupposto per una sana crescita economica della Società;
 - III. Valutare periodicamente, per il tramite delle Direzioni competenti, l'adeguatezza dei comparti di qualificazione esistenti, al fine di stabilire eventuali integrazioni in relazione ad attività che, per ragioni legate all'area geografica in cui le stesse devono essere espletate o ad altre circostanze da cui emerga un più elevato rischio di infiltrazione criminale, necessitino di un più approfondito monitoraggio dei Fornitori da selezionare;

04 - REATI DI FALSITA' IN MONETE (E VALORI) (art. 25-bis)

L'art. 25 bis del Decreto (introdotto dal Decreto Legge 25 settembre 2001 n. 350, così come coordinato e modificato dalla Legge di conversione n. 409/2001, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie"), contempla una serie di reati previsti dal codice penale a tutela della fede pubblica, ossia dell'affidamento sociale nella genuinità ed integrità di alcuni specifici simboli, essenziale ai fini di un rapido e certo svolgimento del traffico economico. Le condotte punite hanno ad oggetto monete - a cui sono equiparate le carte di pubblico credito, vale a dire le banconote e le carte e cedole al portatore emesse da Governi o da Istituti a ciò autorizzati - valori di bollo, carte filigranate e strumenti od oggetti destinati al falso nummario.

Merita segnalare che l'art. 1 del D. Lgs. 21 giugno 2016, nr. 125 (Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI), entrato in vigore il 27 luglio 2016:

- ha inserito due nuovi commi all'interno della disposizione di cui all'art. 453 c.p.;

- ha apportato modifiche all'interno della disposizione di cui all'art. 461 c.p.

La novella legislativa richiamata riverbera, dunque, i suoi effetti anche ai fini dell'applicazione del D. Lgs. 231/2001, posto che entrambe le norme incriminatrici menzionate - quelle di cui agli artt. 453 e 461 c.p. - costituiscono reati presupposto idonei a configurare responsabilità amministrativa in capo all'ente.

È stata eseguita la valutazione del rischio in ordine al compimento di tale reato, valutandolo quale rischio inesistente.

05 - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (art. 25-bis.1)

La Legge 23 luglio 2009, n. 99 - Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in tema di energia - in un più ampio quadro di iniziative di rilancio dell'economia e di tutela del "Made in Italy", ha introdotto l'art. 25 bis I del D.Lgs. 231/2001, rubricato "Delitti contro l'industria e il commercio" il quale richiama fattispecie previste dal Codice penale in tema di industria e di commercio.

Le sanzioni applicabili alla Società nell'ipotesi di commissione dei Delitti contro l'industria e il commercio sono di natura pecuniaria (- fino a 500 quote per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater; - fino a 800 quote per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514) e di natura interdittiva (nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) comma 1, art. 25 bis I del D.Lgs. 231/2001), quali:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Per una durata non superiore a 24 mesi.

Aree a rischio

- L'analisi dei processi aziendali di **RI.LOGI INTERMODAL AND LOGISTIC S.R.L.**, ha consentito di ritenere residuale il rischio di incorrere nella commissione di taluni reati contro l'industria e il

commercio contemplati dall'art. 25-bis-1 per la scarsa riferibilità al business della Società o perché le ipotesi contemplate non risultano ipotizzabili nel concreto;

- Il rischio di verifica del reato è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale. Si ritiene pertanto che in relazione alla modestia dei rischi rilevati, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, unitamente alla rigorosa applicazione da parte di **RI.LO.GI INTERMODAL AND LOGISTIC S.R.L.** del sistema disciplinare.
- L'area che intrattiene i rapporti con i fornitori operativi e che gestisce e custodisce la merce di soggetti terzi;
- Area commerciale ed operativa;
- Svolgimento delle attività di gestione dei nuovi prodotti collocati dalla società;
- Svolgimento delle attività connesse alla stipula di nuovi accordi commerciali con altre società;
- Svolgimento delle attività connesse alla fase dell'istruttoria delle pratiche di finanziamento, identificazione e registrazione del cliente;
- Attività di selezione dei collaboratori esterni (es. rete agenti/mediatori) e/o stipula convenzioni con soggetti esterni (società, amministrazioni pubbliche ecc);
- Attività di produzione e commercio di prodotti;
- Concessione di finanziamenti o prestazione di servizi a favore di soggetti coinvolti nelle attività illecite in questione;
- Partecipazione a gare pubbliche, con particolare riferimento a comportamenti illeciti nei confronti dei partecipanti;
- Approvvigionamento o utilizzo di prodotti, software, banche dati ed altre opere dell'ingegno, strumentali all'attività di **RI.LO.GI INTERMODAL AND LOGISTIC S.R.L.** o destinati ad omaggi per la clientela;
- Eventuali integrazioni circa ulteriori eventuali aree di attività a rischio Reato potranno essere disposte dal Presidente di **RI.LO.GI INTERMODAL AND LOGISTIC S.R.L.**, di concerto con l'Organismo di Vigilanza, cui è demandato il compito di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

Procedure specifiche per aree sensibili

- Evitare, mediante verifiche preventive, possibili implementazioni di soluzioni coperte da brevetti altrui e in particolare:
 - monitorare l'attività dei concorrenti, individuando linee di sviluppo tecnologico, analizzando brevetti pubblici di aziende leader con l'obiettivo di ridurre il rischio di contraffazione di diritti di terzi;
 - Prevedere un sistema di sorveglianza brevettuale periodico;
- Verificare la presenza di brevetti affinché il prodotto non sia in violazione degli stessi (c.d. "libertà di operare o di attuazione");
- Verificare la presenza di brevetti che siano venuti a scadere e la cui tecnologia è ormai di dominio pubblico;
- Definire policy o indicazioni operative che consentano di documentare l'autenticità dell'invenzione (registri aggiornati, firmati, datati) in caso di contenzioso;
- Definire una policy per l'utilizzo di soluzioni tecniche coperte da diritti esclusivi altrui e per la conseguente stipulazione di licenze o concessioni;
- Monitorare le clausole di gestione di proprietà intellettuale in contratti e licenze;
- Prevedere che il fornitore/partner che si trovi nella necessità di utilizzare una qualche soluzione tecnica di cui una terza parte detenga i relativi diritti di proprietà intellettuale, debba preventivamente

informare la società qualora intenda utilizzare tale soluzione, ottenendo, a proprie spese una licenza d'uso dalla parte titolare di detti diritti di proprietà intellettuale;

- Prevedere che, in caso di contestazione da parte di terzi, dell'uso di particolari prodotti progettati autonomamente dal fornitore, quest'ultimo provveda a tenere indenne e a manlevare la società da ogni pretesa, danno e/o da qualsiasi provvedimento che possa limitare la produzione e/o la vendita del prodotto da parte della società, nella misura che la stessa riterrà più opportuna;
- Prevedere obblighi di riservatezza nei confronti del fornitore/partner, affinché tratti come confidenziali tutte le informazioni tecniche, ricevute dalla società e non utilizzi, per attività diverse da quelle di cui all'accordo, informazioni di qualsiasi genere relative alle attività svolte, di cui venga a conoscenza durante il periodo di validità dell'accordo;
- Definire le responsabilità relative al processo di creazione, definizione, verifica giuridica e registrazione dei marchi mediante disposizioni organizzative e procedure;
- Individuare la funzione responsabile di effettuare le ricerche di anteriorità necessarie per accertare la registrabilità di un nuovo marchio nonché in caso di esito positivo, della gestione delle procedure di registrazione a livello internazionale/comunitario e/o nei singoli Stati ove l'azienda intende commercializzare i prodotti ed i servizi caratterizzati dal nuovo marchio;
- Monitorare le domande di registrazione effettuate da terze parti ed identificare le domande di registrazione dei marchi che possano essere simili rispetto ai marchi di cui la società sia titolare; in particolare, i nuovi marchi che vengono di volta in volta identificati, devono rispondere a requisiti tali da garantirne la registrabilità e la non interferenza con marchi di cui siano già titolari terze parti;
- Qualora la verifica di anteriorità riveli l'esistenza di marchi simili, anteriormente registrati da terze parti nelle stesse classi/mercati di interesse della società, la stessa provvede a valutare l'opportunità e la possibilità di chiedere e ottenere da tali terze parti un consenso (tramite licenza) all'utilizzo del nuovo marchio. In mancanza di tale consenso, il nuovo marchio non può essere utilizzato, la proposta di nuovo marchio, dovrà essere pertanto abbandonata;
- Prevedere la realizzazione di un archivio o di una banca dati del portafoglio marchi di cui è titolare la società ed assicurare la gestione delle domande di registrazione ovvero dei marchi registrati procedendo al loro mantenimento oppure abbandono in funzione delle esigenze aziendali;
- Accertare la legittima provenienza dei prodotti acquistati, con particolare riferimento a quelli che, per la loro qualità o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di proprietà intellettuale, di origine o provenienza;
- Prima dell'immissione di prodotti sul mercato, accertare la regolarità e la completezza dell'etichettatura e delle informazioni poste sugli stessi, con particolare attenzione alla presenza delle informazioni relative alla denominazione del prodotto, al nome o marchio e alla sede di produzione o di importazione in base alle disposizioni legislative dedicate attualmente in vigore;
- Qualora nell'ambito di collaborazioni con società terze, si renda opportuno o necessario concedere la licenza di utilizzare marchi di cui la società sia titolare, dovranno essere definiti nei relativi contratti di collaborazione, clausole e procedure che impediscano l'utilizzo degli stessi in modo non conforme alle policy della società titolare o in violazione dei diritti di terze parti;
- Astenersi dal porre in essere pratiche che turbino l'esercizio di un'industria o di un commercio;
- Astenersi dal porre in essere comportamenti atti a perpetrare il delitto di frode nell'esercizio del commercio.
- Improntare a onestà, correttezza professionale e trasparenza ogni rapporto e contatto con la clientela;

- Nel rapporto con i clienti, seguire le procedure interne finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati anche attraverso il mantenimento di rapporti proficui e duraturi con i clienti stessi, offrendo assistenza e supporto professionale;
- Nei contratti con i fornitori, prevedere apposite clausole con cui i medesimi si impegnano a garantire che la qualità dei prodotti oggetto del contratto sia conforme a:
 - quanto previsto dalle norme tecniche in vigore presso la società, da ogni disposizione di legge, regolamentare, amministrativa o provvedimento giurisdizionale od amministrativo applicabile o di prevista applicazione nei paesi nei quali il prodotto dovrà essere commercializzato;
 - standard, capitolati, norme, circolari, procedure ed altra simile regolamentazione, di volta in volta comunicata o resa conoscibile al fornitore;
- Nei contratti con i fornitori, prevedere apposite clausole che consentano alla società o a persone/enti delegati dalla stessa, di effettuare ispezioni, verifiche e controlli dei processi produttivi, dei mezzi di produzione, dei metodi di lavorazione e/o di controllo e di collaudo utilizzati dallo stesso, ivi compreso, fra gli altri, ogni controllo e/o ispezione concernente l'adempimento di quanto previsto in tema di eventuale certificazione/omologazione del prodotto;
- Nei contratti con i fornitori, prevedere apposite clausole che consentano alla società o a persone/enti delegati dalla stessa, di effettuare ispezioni, verifiche e controlli dei processi produttivi, dei mezzi di produzione, dei metodi di lavorazione e/o di controllo e di collaudo utilizzati dallo stesso, ivi compreso, fra gli altri, ogni controllo e/o ispezione concernente l'adempimento di quanto previsto in tema di eventuale certificazione/omologazione del prodotto;
- Nei contratti e/o nei rinnovi contrattuali con i consulenti, fornitori e/o partner, prevedere apposita clausola con cui i medesimi dichiarino di essere a conoscenza del Codice di Etico e del Modello adottati dalla società e delle loro implicazioni per quest'ultima, di accettarli e di impegnarsi a rispettarli, di aver eventualmente adottato anch'essi un analogo codice di comportamento e modello organizzativo e di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Modello della Società e nel D.Lgs. 231/2001 (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di partnership);
- **Rapporti con parti terze**

Nei contratti con i Consulenti, i Partner i Fornitori e parti terze deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto Legislativo 231/2001 nonché del Modello.

06 - REATI SOCIETARI (art. 25-ter)

Le norme penali previste dal Codice civile, riformate con il D.Lgs. 11 aprile 2002, n.61, in attuazione della delega espressa dall'art.11 della legge 3 ottobre 2001 in tema di disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, hanno trovato accoglimento nell'ambito del D.Lgs. 231/2001, attraverso l'introduzione, in quest'ultimo, dell'articolo 25-ter (Reati societari) che ha ulteriormente esteso l'ambito operativo della responsabilità amministrativa dell'ente.

L'ente è pertanto responsabile se i reati sono commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza e, nel caso in cui, se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, il fatto non si sarebbe realizzato.

Per i reati in materia societaria il testo normativo non ha previsto l'applicazione di sanzioni interdittive o accessorie, ma solo di sanzioni pecuniarie, che possono aumentare fino a un terzo, qualora a seguito della commissione dei reati l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità. In ogni caso, ai sensi di quanto disposto dall'art.19 del D.Lgs. 231/2001, si applicherà sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato.

Tutti i reati previsti dalla riforma del Codice Civile sono perseguibili d'ufficio salvo che non sia espressamente previsto che contro di essi si proceda solo a querela di parte, e si prescrivono nei tempi e con le modalità ordinarie dei singoli reati in relazione alle pene per essi previste.

È opportuno infine ricordare che, per espressa previsione dell'art.25-ter del D.Lgs. 231/2001, si applicano le sanzioni amministrative a carico dell'ente solo alle precise condizioni che i reati siano commessi nell'interesse dell'ente stesso e che, quindi, essi siano finalizzati a realizzarne gli scopi - anche illeciti - e siano commessi, salvo specifiche previsioni, da amministratori, direttori generali o liquidatori (soggetti in posizione apicale), ovvero da persone sottoposte alla loro vigilanza (soggetti sottoposti). In altri termini, l'ente risponde anche quando manchi un vantaggio per esso, ma il reato sia stato commesso nel suo interesse, anche concorrente e non esclusivo.

La "Legge Anticorruzione" (L. 190/2012), in vigore dal 28 novembre 2012 ha riscritto la rubrica e il contenuto l'art. 2635 del Codice Civile, definendo così il nuovo reato di "Corruzione tra Privati".

Recependo le misure previste dagli articoli 7 e 8 della *Convenzione Penale sulla Corruzione* (firmata dall'Italia il 27 gennaio 1999 e ratificata con la legge 110/2012), la nuova norma punisce:

- I soggetti apicali, i dirigenti e i sindaci delle società, nonché i soggetti sottoposti al loro controllo e vigilanza che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per se' o per altri, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, causando un danno alla propria società (commi 1 e 2);
- Chiunque dà o promette denaro o altre utilità ai soggetti apicali, ai dirigenti, ai sindaci, nonché ai soggetti sottoposti al loro controllo e vigilanza (comma 3.)

La legge 190/2012 ha infine introdotto nel comma 1 dell'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001 (Reati societari), la lettera s-bis, che estende la responsabilità amministrativa degli Enti alle condotte illecite di cui al terzo comma dell'art. 2635 del Codice Civile (vale a dire alle condotte dei soggetti corruttori), qualora messe in atto nell'interesse del proprio Ente.

Ancora, si segnala che, con la **Legge 27 maggio 2015, nr. 69** (*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 maggio 2015 ed entrata in vigore il 14 giugno 2015, sono state introdotte alcune disposizioni di particolare rilevanza in materia di reati societari.

Ai fini che rilevano in questa sede, giova precisare che il Provvedimento ha operato una significativa modifica degli artt. 2621 - 2622 c.c., in materia di falso in bilancio, ed introdotto l'art. 2621-bis c.p.

È stato, inoltre, modificato l'art. 25-ter D. Lgs. 231/01, che ha recepito le modifiche relative, appunto, al cosiddetto falso in bilancio.

Si riporta il testo del comma I dell'art. 25-ter D. Lgs. 231/01, come modificato dalla L. 69/2015:

"In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote".

Con l'adozione del **Decreto Legislativo 29 ottobre 2016, nr. 202** (*Attuazione della direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea*), è stato, poi,

inserito un ulteriore comma - il sesto - alla disposizione di cui all'art. 2635 c.c.: "*Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date o promesse*".

Infine, deve darsi atto che, con l'emanazione del **Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 38** (*Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato*), entrato in vigore il 14 aprile 2017, è stata:

- modificata la norma concernente il reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), del quale è stato ampliato l'ambito applicativo, sia sotto il profilo soggettivo sia sotto il profilo oggettivo, ed il) ampliata la sfera di operatività della confisca;

- introdotta la nuova fattispecie della "*istigazione alla corruzione tra privati*" (art. 2635-bis c.c.), che diviene un nuovo reato presupposto idoneo ad ingenerare responsabilità amministrativa in capo all'ente;

- prevista una nuova pena accessoria (l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, art. 2635-ter c.c.);

- modificato l'art. 25-ter, comma I, lett. s-bis), D. Lgs. 231/01, che, come si è anticipato, ha inserito nel catalogo dei reati presupposto anche l'istigazione alla corruzione tra privati.

Da ultimo, deve darsi atto che, con la **Legge 9 gennaio 2019, n. 3** (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici, cosiddetta "*Legge Spazzacorrotti*"), è stata introdotta una significativa modifica in materia di reati societari: è mutato il regime della procedibilità, divenuta d'ufficio (e non più a querela), per il reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e per quello di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);

Aree a rischio

- Predisposizione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, anche nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse dalla documentazione contabile periodica (bilancio d'esercizio, bilancio consolidato, relazione trimestrale e semestrale, ecc.);
- Predisposizione di prospetti informativi;
- Predisposizione e divulgazione verso l'esterno di dati o notizie relativi alla Società;
- Gestione del magazzino
- Tenuta della contabilità;
- Gestione dei rapporti con l'incaricato del controllo contabile e con la società di revisione, del collegio sindacale e degli altri organi societari;
- Predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse (Consob, Borsa Italiana, Isvap, Autorità per l'energia elettrica e il gas, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, ecc.);
- Attività relative alle riunioni assembleari;
- Operazioni societarie che possano incidere sull'integrità del capitale sociale;
- Processi di ristrutturazione/riorganizzazione aziendale;
- Compimento di operazioni di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate (fusioni, scissioni ecc.), in particolare:
 - a. Tutte le attività aziendali, in cui è richiesto di relazionarsi con soggetti apicali, dirigenti e organismi di controllo di altre società.
 - b. Attività commerciali, che prevedono la vendita di beni o servizi a società.
 - c. Relazioni ed attività infragruppo, finalizzate alla redazione del bilancio consolidato.
 - d. Stipula e gestione di accordi di partnership con altre società
 - e. Operazioni di modifica degli assetti societari

- Attività dell'ufficio acquisti

Procedure specifiche per aree sensibili

- Nelle attività di predisposizione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della **RI.LO.GI INTERMODAL AND LOGISTIC S.R.L.**, anche nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse dalla documentazione contabile periodica (bilancio d'esercizio, bilancio consolidato, relazione trimestrale e semestrale, ecc.) dovranno essere osservate le seguenti procedure:

a) il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari (di seguito anche il "Dirigente Preposto") o il responsabile della funzione Amministrazione (o funzione similare per competenze), se istituiti, o, in mancanza dei primi, l'Amministratore Delegato o il diverso soggetto eventualmente individuato dal Consiglio di Amministrazione della Società:

I. cura che il sistema di controllo interno contabile sia orientato, attraverso un adeguato processo di identificazione dei principali rischi legati alla predisposizione ed alla diffusione dell'informativa contabile (bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché ogni altra comunicazione di carattere finanziario contenente dati contabili), al raggiungimento degli obiettivi di veridicità e correttezza dell'informativa stessa. Sono elementi del sistema:

- le procedure amministrativo - contabili per la formazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario contenente dati contabili;
- il risk assessment;
- la valutazione periodica di adeguata ed effettiva applicazione dei controlli chiave;
- il processo di comunicazione e documentazione a evidenza dell'efficacia dei controlli e dei risultati delle valutazioni.

II. rilascia in occasione della predisposizione degli atti e delle comunicazioni della Società indirizzate al mercato che espongono dati contabili relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società ed ai fini della formazione del bilancio, della relazione semestrale, delle relazioni trimestrali e di altre situazioni contabili infrannuali della Società, una dichiarazione scritta che attesti la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili degli atti e delle comunicazioni della Società diffusi al mercato, e relativi all'informativa contabile, anche infrannuale, della Società stessa.

III. verifica ed attesta, congiuntamente agli organi amministrativi delegati, in occasione del bilancio di esercizio e, ove redatta, della relazione semestrale:

- l'adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell'impresa e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione dei bilanci o della relazione semestrale nel corso del periodo, nonché la corrispondenza di tali documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
- che la relazione sulla gestione, ove redatta, comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione nonché della situazione della Società unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui si è esposti.

b) Il Consiglio di Amministrazione di **RI.LO.GI INTERMODAL AND LOGISTIC S.R.L.** è chiamato a vigilare che il Dirigente Preposto di **RI.LO.GI INTERMODAL AND LOGISTIC S.R.L.**, per l'esercizio dei compiti attribuiti, disponga di adeguati poteri e mezzi, assicurando l'adeguata rispondenza dei ruoli e dei rapporti nell'ambito della struttura organizzativa della Società.

c) Nell'espletamento delle proprie attribuzioni, il Dirigente preposto di **RI.LO.GI INTERMODAL AND LOGISTIC S.R.L.** - ha accesso alla documentazione aziendale necessaria per l'espletamento della propria attività;

- riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione;
 - predisporre una nota operativa periodica per la definizione dei contenuti e della tempistica della predisposizione del progetto di bilancio di esercizio;
 - predisporre un apposito programma di formazione, rivolto a tutti coloro che, nell'ambito delle Direzioni e delle Funzioni coinvolte, contribuiscono alla redazione del bilancio e degli altri documenti contabili, in merito alle principali nozioni e problematiche concernenti la redazione dei documenti contabili; tale funzione cura inoltre al riguardo sia la formazione per i neo assunti che l'aggiornamento professionale mediante l'effettuazione di corsi periodici.
- Predisposizione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della **RI.LO.GI INTERMODAL AND LOGISTIC S.R.L.**, anche nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse dalla documentazione contabile periodica (bilancio d'esercizio, bilancio consolidato, nota integrativa, relazione trimestrale e semestrale, ecc.).

Le suddette comunicazioni e/o documenti (per esempio, i bilanci d'esercizio e le relazioni trimestrali e semestrali) devono essere redatti in base a specifiche procedure aziendali che:

- determinino con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati (per esempio, i criteri seguiti nella valutazione delle poste di bilancio aventi natura estimativa quali i crediti e il loro presumibile valore di realizzo, il fondo rischi e oneri, i dividendi, il fondo imposte e tasse, la fiscalità anticipata ed i suoi presupposti, i criteri di riconoscimento dei ricavi) e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
 - prevedano la trasmissione di dati e informazioni alla funzione responsabile (eventualmente anche esterna – il commercialista) attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
 - utilizzino informazioni previsionali condivise dalle funzioni coinvolte ed approvate dagli Organi Sociali;
 - verifichino le modalità di ufficializzazione esterne delle decisioni collegiali ed in generale di tutte le informazioni veicolate anche tramite organi di stampa, interviste, ecc., nonché le modalità con le quali viene archiviata la corrispondenza in entrata e in uscita tra **RI.LO.GI INTERMODAL AND LOGISTIC S.R.L.** e gli organi esterni.
- Nelle attività di predisposizione dei prospetti informativi dovranno essere osservate le seguenti procedure:
 - a) acquisizione - ove una verifica non sia possibile, in quanto i dati da utilizzare nel prospetto provengano da fonti esterne - di un'attestazione di veridicità da parte dei soggetti da cui l'informazione proviene;
 - b) accertamento della idoneità sul piano professionale dei soggetti preposti alla predisposizione di tali documenti.
 - Nell'attivazione e nella successiva gestione dei rapporti con la società di revisione, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:
 - a) l'incarico non potrà essere conferito a società di revisione che si trovino in una delle seguenti situazioni di incompatibilità; b) identificazione del personale all'interno della **RI.LO.GI INTERMODAL AND LOGISTIC S.R.L.**, preposto alla trasmissione della documentazione alla società di revisione;

c) possibilità per il responsabile della società di revisione di prendere contatto con l'OdV per verificare congiuntamente situazioni che possano presentare aspetti di criticità in relazione alle ipotesi di reato considerate;

d) divieto di attribuire a coloro che hanno preso parte alla revisione del bilancio della Società con funzioni di direzione e supervisione, ai soci, ed agli amministratori della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico di revisione, e delle società legate a quest'ultima da rapporto di controllo, cariche sociali negli organi di amministrazione o controllo nella Società o di stipulare con i medesimi soggetti dei contratti di lavoro autonomo o subordinato aventi ad oggetto funzioni dirigenziali di rilievo se non sia decorso almeno un triennio:

- dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico; ovvero
- dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori o dipendenti della società di revisione e delle società da essa controllate o che la controllano.

- Nella predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse, occorrerà porre particolare attenzione al rispetto:

a) delle disposizioni di legge e di regolamento concernenti le comunicazioni, periodiche e non, da inviare a tali Autorità;

b) degli obblighi di trasmissione alle Autorità suddette dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore ovvero specificamente richiesti dalle predette Autorità (ad es.: bilanci e verbali delle riunioni degli organi societari);

c) degli obblighi di collaborazione da fornire nel corso di eventuali accertamenti ispettivi.

Le procedure da osservare per garantire il rispetto di quanto espresso al precedente punto 4 dovranno essere conformi ai seguenti criteri:

a) dovrà essere data attuazione a tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari a garantire che il processo di acquisizione ed elaborazione di dati ed informazioni assicuri la corretta e completa predisposizione delle comunicazioni ed il loro puntuale invio alle Autorità pubbliche di Vigilanza, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla normativa di settore;

b) dovrà essere data adeguata evidenza delle procedure seguite in attuazione di quanto richiesto al precedente punto 1, con particolare riferimento all'individuazione dei responsabili che hanno proceduto alla raccolta e all'elaborazione dei dati e delle informazioni ivi previste;

c) dovrà essere assicurata, in caso di accertamenti ispettivi svolti dalle Autorità in questione, una adeguata collaborazione da parte delle unità aziendali competenti. In particolare, di volta in volta per ciascuna ispezione disposta dalle Autorità, dovrà essere individuato in ambito aziendale un responsabile incaricato di assicurare il coordinamento tra gli addetti delle diverse unità aziendali ai fini del corretto espletamento da parte di questi ultimi delle attività di propria competenza. Tale responsabile ha inoltre il compito di assicurare il coordinamento tra i diversi uffici aziendali competenti e i funzionari delle Autorità, ai fini dell'acquisizione da parte di questi ultimi degli elementi richiesti;

d) il responsabile incaricato di cui al precedente punto c) provvederà a stendere un'apposita informativa sull'indagine avviata dall'Autorità, che dovrà essere periodicamente aggiornato in relazione agli sviluppi dell'indagine stessa ed al suo esito; tale informativa dovrà essere inviata all'OdV nonché agli altri uffici aziendali competenti in relazione alla materia trattata.

- Nella gestione delle operazioni concernenti conferimenti, distribuzione di utili o riserve, sottoscrizione od acquisto di azioni o quote sociali, operazioni sul capitale sociale, fusioni e scissioni, riparto dei beni in sede di liquidazione, dovranno essere osservate i seguenti principi procedurali:

a) ogni attività relativa alla costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie rilevanti, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili o riserve, ad operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni e al riparto dei beni in sede di liquidazione deve essere sottoposta al Consiglio di Amministrazione della Società;

b) la documentazione relativa alle operazioni di cui al punto a) dovrà essere tenuta a disposizione dell'ODV.

- Rapporti con parti terze: Nei contratti con i Consulenti ed i Partner deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 nonché dei principi contenuti nel Modello organizzativo. In ogni caso:

a) Tutti i consulenti, fornitori e in generale qualunque soggetto terzo che agisca per conto della **RI.LO.GI INTERMODAL AND LOGISTIC S.R.L.** è tenuto ad evitare qualunque situazione di conflitto di interessi con la stessa, obbligandosi in caso di conflitto a segnalarlo immediatamente alla **RI.LO.GI INTERMODAL AND LOGISTIC S.R.L.**;

b) E' fatto divieto a tutti i consulenti, fornitori e in generale qualunque soggetto terzo che agisca per conto della **RI.LO.GI INTERMODAL AND LOGISTIC S.R.L.** di compiere qualunque atto che sia o possa essere considerato contrario a leggi e/o regolamenti vigenti, anche nel caso in cui da tale comportamento derivi o possa, anche solo in astratto, derivare un qualunque vantaggio o interesse per la **RI.LO.GI INTERMODAL AND LOGISTIC S.R.L.**.

- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della **RI.LO.GI INTERMODAL AND LOGISTIC S.R.L.**;
- Tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e dei regolamenti, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla gestione, al trattamento ed alla comunicazione all'esterno delle informazioni necessarie per consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della **RI.LO.GI INTERMODAL AND LOGISTIC S.R.L.** nel suo insieme e sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari della **RI.LO.GI INTERMODAL AND LOGISTIC S.R.L.** e relativi diritti;
- Assicurare il regolare funzionamento della **RI.LO.GI INTERMODAL AND LOGISTIC S.R.L.** e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione della Società stessa;
- Osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in generale;
- Effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate;
- Astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile distorsione dei risultati economici/patrimoniali e finanziari conseguenti da **RI.LO.GI INTERMODAL AND LOGISTIC S.R.L.**;
- Assicurare, nel compimento di operazioni di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate, la trasparenza ed il rispetto dei criteri di correttezza sostanziale e procedurale nonché i termini e le modalità di approvazione previsti dalla normativa interna;

- Monitorare costantemente i report gestionali relativi ai flussi in entrata e in uscita dal magazzino;
 - Verificare le modalità di applicazione dei criteri di valutazione del magazzino;
 - Verificare che regolarmente sia effettuata la conta fisica del magazzino;
- A. Dirigenti, amministratori, dipendenti, agenti e consulenti di **RI.LO.GI INTERMODAL AND LOGISTIC S.R.L.** sono tenuti a:
- una stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con società terze;
 - gestire qualsiasi rapporto con società terze in conformità a criteri di massima correttezza e trasparenza;
- B. I rapporti nei confronti di società terze devono essere gestiti in modo unitario, individuando il responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio;
- C. Gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto, evidenziando tutte le condizioni dell'accordo stesso, in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate; e verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a **RI.LO.GI INTERMODAL AND LOGISTIC S.R.L.**
- D. Gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni, a qualunque titolo questi siano fatti, devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a **RI.LO.GI LOGISTICA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA;**
- E. Su ogni singola attività sensibile è opportuno predisporre e formalizzare flow chart procedurali con relativa evidenza dei controlli in essere ed effettuare un monitoraggio periodico delle procedure al fine di ottenere un aggiornamento tempestivo delle stesse, in virtù delle nuove esigenze normative;
- F. Tutte le transazioni economiche a favore di società terze devono essere documentate e verificabili, tramite adeguati supporti informativi;
- G. Tutte le transazioni economiche a favore di società terze devono essere documentate e verificabili, tramite adeguati supporti informativi;
- H. Nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura;
- I. Chi ha rapporti commerciali con società terze non può avere accesso a disponibilità finanziarie;
- J. Nessun soggetto aziendale può gestire in completa autonomia i rapporti con società terze.

07 - DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (art. 25-quater)

La presente Parte Speciale si riferisce ai delitti aventi finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico.

L'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7 ha ratificato e dato esecuzione in Italia alla Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999, introducendo l'art. 25 quater al D.Lgs. 231/2001.

Tale articolo non elenca specificamente i reati con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico per i quali è prevista la responsabilità dell'ente, limitandosi a richiamare, al comma 1, i delitti previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali e, al comma 3, i delitti diversi da quelli disciplinati al primo comma ma posti in essere in violazione di quanto stabilito dalla suddetta Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo.

I delitti di terrorismo previsti dalle leggi speciali consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo.

I reati rientranti nell'ambito di applicazione della Convenzione di New York, invece, sono quelli diretti a fornire, direttamente o indirettamente, ma ad ogni modo volontariamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo, tra i quali il dirottamento di aeromobili, gli attentati contro personale diplomatico, il sequestro di ostaggi, l'illecita realizzazione di ordigni nucleari, i dirottamenti di navi, l'esplosione di ordigni, etc..

In questi casi chi (persona fisica o ente fornito o meno di personalità giuridica) fornisce i fondi o comunque collabora al loro reperimento deve essere a conoscenza dell'utilizzo che di essi verrà successivamente fatto.

Legge 172/2012 di ratifica della Convenzione di Lanzarote.

La Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, firmata a Lanzarote il 25 ottobre 2007 ed entrata in vigore il 1° luglio 2010, impone agli Stati di criminalizzare tutte le forme di abuso sessuale nei confronti dei minori, (compresi gli abusi fra le mura domestiche o all'interno della famiglia), con l'uso di forza, costrizione o minacce. Fra le misure *preventive* enunciate nella Convenzione ci sono:

- il reclutamento, la formazione e la sensibilizzazione delle persone che lavorano a contatto con i bambini;
- l'educazione dei minori, perché ricevano informazioni sui rischi che possono correre, e sui modi per proteggersi;
- misure e programmi di intervento per prevenire il rischio di atti di abuso da parte di soggetti che già si sono resi colpevoli di tali reati o che potrebbero commetterli.

La Convenzione prevede anche programmi di sostegno alle vittime ed invita gli Stati ad incoraggiare la denuncia degli episodi di abuso o di sfruttamento sessuale; e a creare servizi di informazione, quali linee telefoniche speciali di aiuto e siti internet, per fornire consigli e assistenza ai minori.

Prevede altresì che siano perseguite come reati penali certe condotte, quali le attività sessuali con un minore, la prostituzione di minori e la pornografia infantile. La convenzione penalizza inoltre l'utilizzo di nuove tecnologie, in particolare internet, allo scopo di compiere atti di corruzione o abusi sessuali sui minori, per esempio mediante il "grooming" (adescare il minore creando un clima di fiducia per incontrarlo a scopi sessuali), fenomeno particolarmente inquietante e in aumento, che vede coinvolti minori molestati sessualmente da adulti incontrati nelle chat on line o nei siti di giochi.

Al fine di contrastare il turismo sessuale che coinvolge bambini, la Convenzione stabilisce che gli autori possano essere perseguiti per certi reati, anche se l'atto è stato commesso all'estero. Questo nuovo strumento giuridico garantisce inoltre che i bambini vittime di abusi siano protetti durante i procedimenti giudiziari, provvedendo a tutelare, ad esempio, la loro identità e la loro vita privata.

La Convenzione di Lanzarote è stata ratificata e resa esecutiva in Italia attraverso la legge 172/2012, che ha introdotto delle sostanziali modifiche nel testo degli articoli 416 (*associazione per delinquere*), 600-bis (*prostituzione minorile*) e 600-ter (*pornografia minorile*), già inclusi nel novero dei reati presupposto del d.lgs. 231/2001.

Aree a rischio

- Persone fisiche e giuridiche residenti nei Paesi a rischio individuati nelle c.d. "Liste Paesi e/o con persone fisiche o giuridiche collegate al terrorismo internazionale riportati nelle c.d. "Liste Nominative", entrambe rinvenibili nel sito Internet dell'Ufficio Italiano dei Cambi e del Ministero degli Interni;
- Società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati.

L'elenco di tali "Liste Paesi" e delle "Liste Nominative" (di seguito anche "le Liste") è rinvenibile presso l'ufficio dell'OdV, che lo aggiorna sistematicamente, ed è reso disponibile sulla rete informatica.

Si richiamano, in particolar modo, le operazioni svolte nell'ambito di attività di merger & acquisition internazionale, che possono originare flussi finanziari diretti verso paesi esteri.

Per quel che concerne le locazioni di immobili di proprietà del RI.LO.GI LOGISTICA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA, in astratto configurabili come attività a rischio, si ritengono sufficienti gli usuali adempimenti esistenti (notifica all'Autorità di Pubblica Sicurezza).

Procedure specifiche per aree sensibili

- Qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma;
- Le operazioni di rilevante entità devono essere concluse con persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli e accertamenti (ad es.: presenza nelle Liste; referenze personali; ecc.);
- Nel caso in cui **RI.LO.GI INTERMODAL AND LOGISTIC S.R.L.** coinvolga nelle proprie operazioni soggetti, i) residenti in uno dei Paesi di cui alle Liste Paesi, ii) i cui nominativi siano contenuti nelle Liste Nominative o iii) siano notoriamente controllati dai soggetti di cui al punto ii), le stesse vengono automaticamente sospese o interrotte per essere sottoposte alla valutazione interna da parte del ODV di **RI.LO.GI INTERMODAL AND LOGISTIC S.R.L.**;
- Nel caso in cui a **RI.LO.GI INTERMODAL AND LOGISTIC S.R.L.** vengano proposte delle operazioni anomale, l'operazione viene sospesa e valutata preventivamente dal ODV con il supporto dell'Comitato di Controllo Interno. In particolare, quest'ultimo esprimerà il proprio parere sull'opportunità dell'operazione ed eventualmente provvederà, riguardo alle cautele necessarie da adottare per il proseguimento delle trattative, a fornire idonei suggerimenti al ODV, il quale renderà in merito parere vincolante per gli Esponenti Aziendali;
- Nei contratti con i Collaboratori Esterni e parti terze deve essere contenuta apposita dichiarazione, secondo lo schema previsto dalle procedure aziendali e/o dalle indicazioni dell'OdV, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge;
- I dati raccolti relativamente ai rapporti con clienti, Consulenti, Partner e parti terze devono essere completi e aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del loro profilo;
- L'Amministratore Delegato della Società, o un dirigente da questi incaricato, è tenuto a nominare un soggetto interno (il "Responsabile Interno") responsabile per ogni singola operazione di rilevante entità ("Operazione a Rischio").
- Il Responsabile Interno diviene il soggetto referente e responsabile dell'Operazione a Rischio;
- Per ogni singola Operazione a Rischio deve essere compilata dal Responsabile Interno (o dai Responsabili Interni, nell'ambito di operazioni complesse che richiedono il coinvolgimento di più funzioni aziendali) un'apposita Scheda di Evidenza da aggiornare nel corso dello svolgimento della operazione stessa;
- Informare l' ODV della Società in merito alle Operazioni a Rischio (apertura, avanzamento, chiusura delle attività) attraverso l'inoltro mensile del riepilogo aggiornato delle Schede di Evidenza;

- Tenere a disposizione dell'OdV della Società, la Scheda di Evidenza stessa ed i documenti ad essa allegati, curandone l'aggiornamento nel corso dello svolgimento della procedura;
- Dare informativa all'OdV della Società della chiusura dell'Operazione a Rischio. di tale chiusura deve esser fatta annotazione, a cura del Responsabile Interno (o dei Responsabili Interni), nella Scheda di Evidenza.

L'OdV della Società predisporrà ulteriori stringenti meccanismi di controllo per monitorare l'operazione in questione. Di tali ulteriori meccanismi di controllo verrà data evidenza scritta. In ogni caso la valutazione specifica in relazione al rischio di compimento di tale reato è stata eseguita, valutandolo quale rischio inesistente.

08 - MUTILAZIONE DI ORGANI GENITALI FEMMINILI (art. 25-quater.1)

La **Legge 9 gennaio 2006, n. 7**, recante "*Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile*", ha introdotto una serie di modifiche al codice penale e al d.lgs. 231/2001, per prevenire, contrastare e reprimere pratiche intollerabili che colpiscono bambine e adolescenti e che violano i fondamentali diritti della persona, primo fra tutti quello alla integrità fisica.

Le nuove misure sono state introdotte in attuazione dei principi di cui agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione e di quanto sancito dalla Dichiarazione e dal Protocollo di azione adottati a Pechino il 15 settembre 1995 nella quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne.

La legge ha introdotto nel codice penale l'art. 583 bis (*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*) e l'art. 583 ter, in base al quale "*la condanna contro l'esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall'articolo 583-bis importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna è data comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri*"

La Legge n. 7/2006, ha introdotto l'art. **25 quater n. 1** nel d.lgs. n. 231/2001, in virtù del quale: "*1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento. 2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3*".

L'art. 25 quater n. 1 del d.lgs. n. 231/2001 prevede una ipotesi di responsabilità amministrativa a carico dell'ente "nella cui struttura" sia stato commesso uno dei reati di cui all'**art. 583-bis c.p.** Per il fondamento della responsabilità valgono le regole generali indicate negli artt. 5 e seguenti del d.lgs. n. 231 del 2001: in particolare, tra le altre, quella in forza del quale l'ente può essere chiamato a rispondere solo dei fatti criminosi commessi "nel suo interesse o vantaggio" e non invece quando il reo li abbia posti in essere "nell'interesse esclusivo proprio o di terzi".

Sotto il versante sanzionatorio accanto alle sanzioni pecuniarie, sono previste anche le sanzioni interdittive. Il sistema sanzionatorio è rafforzato da una misura interdittiva nuova, quella della revoca dell'accreditamento, allorché si tratti di un ente privato accreditato operante nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. In ogni caso la valutazione specifica in relazione al rischio di compimento di tale reato è stata eseguita, valutandolo quale rischio inesistente.

09 - DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE (art. 25-quinquies)

L'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-quinquies, il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano reati contro la personalità individuale (se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire

o agevolare la commissione dei reati considerati dalla presente Parte Speciale, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività).

Così come per le altre fattispecie di reato con riguardo alle quali sorge la responsabilità dell'ente, anche i delitti sopra richiamati devono essere commessi nell'interesse o a vantaggio dell'impresa.

Per alcuni dei reati sopra richiamati è difficile individuare la sussistenza di un interesse o vantaggio per l'ente (es. prostituzione minorile).

Anche se va tenuto presente che possono essere ritenuti responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta.

Di conseguenza, potrebbero rientrare nell'ipotesi di reato considerate, le eventuali erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte dell'Ente con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità criminose.

Vi sono poi ipotesi in cui l'ente può trarre beneficio dall'illecito. È il caso, ad esempio, della pornografia minorile o delle iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

Il primo reato potrebbe essere posto in essere, ad esempio, da un'impresa che, operando nel settore editoriale o dell'audiovisivo, pubblichi materiale pornografico attinente a minori, o, ancora, da imprese che gestiscono siti Internet su cui siano presenti tali materiali o che pubblichino annunci pubblicitari riguardanti i materiali descritti.

Al riguardo, è importante considerare che l'introduzione della nuova fattispecie di "pedopornografia virtuale" prevista dall'art. 600-quater, comma 1, c.p., estendendo l'ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico alle ipotesi in cui tali illeciti siano commessi mediante l'utilizzo di materiale pornografico raffigurante immagini virtuali di minori degli anni diciotto o parti di esse, amplia anche l'ambito delle aree aziendali di attività a rischio di commissione di reati di questo tipo.

Le società che svolgono attività per via telematica (ad es., nei settori dell'editoria, della pubblicità, del commercio elettronico, ecc.) sono quindi particolarmente esposte a fattispecie criminose di questo tipo, per cui sono tenute ad analizzare con maggiore attenzione il contesto aziendale interno al fine di individuare le aree, i processi ed i soggetti a rischio e predisporre un sistema di controlli idoneo a contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi così identificati.

Nella pratica, il nuovo reato di "pedopornografia virtuale" si verifica quando il materiale pornografico utilizzato nella commissione di uno degli illeciti di pornografia minorile o di detenzione di materiale pornografico rappresenta immagini relative a minori, realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali (c.d. immagini virtuali).

Pertanto, a seguito della modifica introdotta dalla Legge n. 38/2006, l'ente può rispondere per i delitti di pornografia minorile e di detenzione di materiale pornografico commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone in posizione apicale o subordinata, anche se relativi al materiale pornografico virtuale che ha ad oggetto minori.

Le pene - di natura esclusivamente pecuniaria - applicabili all'ente per le ipotesi delittuose in esame variano in considerazione delle concrete modalità di realizzazione degli illeciti, per cui si avrà una sanzione pecuniaria:

- da trecento a ottocento quote nei casi previsti dall'art. 600-ter, comma 1 e 2, c.p. (esibizioni pornografiche o materiale pornografico realizzati utilizzando minori; commercio di materiali di pornografia minorile), anche se relativi al materiale di "pornografia virtuale" di cui all'art. 600-quater, comma 1, c.p.;

- da duecento a settecento quote nelle ipotesi previste dall'art. 600-ter, comma 3 e 4, c.p.

(distribuzione, diffusione o pubblicizzazione del materiale pornografico relativo a minori; divulgazione di notizie finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori; offerta o cessione, anche a titolo gratuito, di materiale di pornografia minorile) e dell'art. 600-quater c.p. (detenzione di materiale pornografico), anche se relativi al materiale di "pornografia virtuale" di cui all'art. 600- quater, comma 1, c.p..

Quanto all'altra fattispecie di reato, quello delle iniziative turistiche per lo sfruttamento della prostituzione minorile, si tratta di un'ipotesi che potrebbe riguardare imprese operanti nel settore dell'organizzazione di viaggi.

Anche in questi casi le imprese devono attuare tutte le cautele necessarie per evitare che siano poste in essere le condotte concretanti le ipotesi di reato richiamate. A questo proposito sarà opportuno svolgere controlli sulle aree aziendali a rischio (ad esempio, produzione e distribuzione o gestione dei siti Internet, per richiamarne alcune) e predisporre misure sanzionatorie nei confronti dei soggetti coinvolti negli illeciti descritti.

Quanto invece ai reati connessi alla schiavitù, oltre a ricordare che tali ipotesi di reato si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola anche solo finanziariamente la medesima condotta, è anche qui opportuno prevedere specifiche misure di prevenzione.

La condotta rilevante in questi casi è costituita dal procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi.

Legge 172/2012 di ratifica della Convenzione di Lanzarote.

La Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, firmata a Lanzarote il 25 Ottobre 2007 ed entrata in vigore il 1° Luglio 2010, impone agli Stati di criminalizzare tutte le forme di abuso sessuale nei confronti dei minori, (compresi gli abusi fra le mura domestiche o all'interno della famiglia), con l'uso di forza, costrizione o minacce. Fra le misure *preventive* enunciate nella Convenzione ci sono:

- il reclutamento, la formazione e la sensibilizzazione delle persone che lavorano a contatto con i bambini;
- l'educazione dei minori, perché ricevano informazioni sui rischi che possono correre, e sui modi per proteggersi;
- misure e programmi di intervento per prevenire il rischio di atti di abuso da parte di soggetti che già si sono resi colpevoli di tali reati o che potrebbero commetterli.

La Convenzione prevede anche programmi di sostegno alle vittime e invita gli Stati a incoraggiare la denuncia degli episodi di abuso o di sfruttamento sessuale; e a creare servizi di informazione, quali linee telefoniche speciali di aiuto e siti internet, per fornire consigli e assistenza ai minori.

Prevede altresì che siano perseguite come reati penali certe condotte, quali le attività sessuali con un minore, la prostituzione di minori e la pornografia infantile. La convenzione penalizza inoltre l'utilizzo di nuove tecnologie, in particolare internet, allo scopo di compiere atti di corruzione o abusi sessuali sui minori, per esempio mediante il "grooming" (adescare il minore creando un clima di fiducia per incontrarlo a scopi sessuali), fenomeno particolarmente inquietante e in aumento, che vede coinvolti minori molestati sessualmente da adulti incontrati nelle chat on line o nei siti di giochi.

Al fine di contrastare il turismo sessuale che coinvolge bambini, la Convenzione stabilisce che gli autori possano essere perseguiti per certi reati, anche se l'atto è stato commesso all'estero. Questo nuovo strumento giuridico garantisce inoltre che i bambini vittime di abusi siano protetti durante i procedimenti giudiziari, provvedendo a tutelare, ad esempio, la loro identità e la loro vita privata.

La Convenzione di Lanzarote è stata ratificata e resa esecutiva in Italia attraverso la legge 172/2012, che ha introdotto delle sostanziali modifiche nel testo degli articoli 416 (*associazione per delinquere*), 600-bis (*prostituzione minorile*) e 600-ter (*pornografia minorile*), già inclusi nel novero dei reati presupposto del d.lgs. 231/2001.

Merita, ancora, rammentare che, con l'emanazione del **Decreto Legislativo 4 marzo 2014, nr. 39**, è stato introdotto un nuovo reato presupposto, l'art. 609-undecies c.p., che reprime le condotte di "*adescamento dei minori*" (art. 25-quinquies, comma I, lett. c), D. Lgs. 231/01). Trattasi di un delitto inserito nel Codice Penale con la già citata L. 172/2012.

Infine, la **Legge 29 ottobre 2016, nr. 199** (Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo del settore agricolo), che risponde ad un'esigenza di contrasto del fenomeno del c.d. "*caporalato*", ha introdotto nel codice penale gli artt. 603-bis, 603-bis.1, 603-bis.2.

L'art. 603-bis c.p. è reato presupposto idoneo ad ingenerare responsabilità amministrativa in capo all'ente (art. 25-quinquies, comma I, lett. a), D. Lgs. 231/01).

Da ultimo, con la **Legge 23 dicembre 2021, nr. 238** (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020), sono state introdotte significative modifiche alle fattispecie presupposto di cui agli artt. 600-quater e 609-undecies c.p.

Are a rischio

- Gestione di attività operative da parte di **RI.LO.GI INTERMODAL AND LOGISTIC S.R.L.** anche in partnership con soggetti terzi o affidandosi a imprenditori locali, nei Paesi a bassa protezione dei diritti individuali;
- Conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari e che non abbiano già una relazione d'affari con **RI.LO.GI INTERMODAL AND LOGISTIC S.R.L.**;
- Conclusione di contratti con Internet Provider riguardanti la fornitura di contenuti digitali;
- Attività di manutenzione, pulizia, magazzinaggio, o altro, cui sia adibito personale dipendente da ditte esterne, autorizzato ad accedere agli uffici e ai reparti di **RI.LO.GI INTERMODAL AND LOGISTIC S.R.L.**;

Procedure specifiche per aree sensibili

- Si deve richiedere l'impegno dei Partner, Fornitori e parti terze al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del Paese in cui essi operano;
- La selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano essi Partner o Fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione e in base ad apposita procedura interna.

In particolare, l'affidabilità di tali Partner o Fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, anche attraverso specifiche indagini ex ante;

- In caso di assunzione diretta di personale da parte delle Società, deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale. Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi;
- Qualora un Partner abbia la propria sede all'estero ed ivi venga svolta l'opera a favore di **RI.LO.GI INTERMODAL AND LOGISTIC S.R.L.**, il Partner dovrà attenersi alla normativa locale o, se più severa, alle convenzioni ILO sull'età minima per l'accesso al lavoro e sulle forme peggiori di lavoro minorile ("*C138 Convenzione sull'età minima 1973*" e "*C182 Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile*");

- Chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato dal Partner, è tenuto ad informare immediatamente il ODV di tale anomalia;
- Nei contratti con i Partner, Fornitori, Consulenti e parti terze deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi di non essere mai stati indagati negli ultimi 5 anni in procedimenti giudiziari relativi ai Reati contemplati dalla presente Allegato ovvero, in caso contrario, di esserlo stati, ai fini di una maggiore attenzione da parte di **RI.LO.GI INTERMODAL AND LOGISTIC S.R.L.** in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership;
- Deve essere rispettata da tutti gli Esponenti Aziendali la previsione del Codice etico diretta a vietare comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei Reati contemplati dalla presente Allegato;
- La Società è tenuta a dotarsi di strumenti informatici costantemente aggiornati ed elaborati da primarie e reputate imprese del settore che contrastino l'accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile (strumenti di "content filtering");
- **RI.LO.GI INTERMODAL AND LOGISTIC S.R.L.** periodicamente richiama in modo inequivocabile i propri Esponenti Aziendali a un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso;
- Nel rispetto delle normative vigenti, **RI.LO.GI INTERMODAL AND LOGISTIC S.R.L.** si riserva il diritto di effettuare periodici controlli idonei ad impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali o la commissione di Reati attraverso il loro utilizzo;
- **RI.LO.GI INTERMODAL AND LOGISTIC S.R.L.** valuta e disciplina con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale";
- Nel caso in cui si ricevano segnalazioni di violazione delle norme del Decreto da parte dei propri Esponenti Aziendali e/o Collaboratori Esterni, la Società è tenuta ad intraprendere le iniziative più idonee per acquisire ogni utile informazione al riguardo;
- In caso persistano dubbi sulla correttezza di comportamenti dei Collaboratori Esterni, l'ODV emetterà una raccomandazione per l'Amministratore Delegato e/o per gli Organi Direttivi delle Società interessate;
 - A. **Procedura di assunzione di cittadini appartenente a paesi terzi.** Prima di procedere all'assunzione di un cittadino extracomunitario, l'ufficio del personale dovrà verificare il regolare possesso di un permesso di soggiorno o di altro documento di soggiorno, valido per il lavoro, e in corso di validità. Una copia del permesso dovrà essere archiviata e conservata a cura dell'ufficio del personale. L'autorizzazione all'assunzione e alla stipula del contratto dovrà essere rilasciata per iscritto dal responsabile del personale, dopo aver verificato la completezza della documentazione. Tutte le fasi della procedura (verifica possesso del permesso di soggiorno, autorizzazione all'assunzione e archiviazione) dovranno essere documentate per iscritto, con indicazione della data e del soggetto che ha compiuto l'operazione;
 - B. **Gestione ingressi personale ditte esterne.** Le società che devono effettuare interventi all'interno degli uffici o dei reparti di **RI.LO.GI INTERMODAL AND LOGISTIC S.R.L.** utilizzando il proprio personale dipendente, devono comunicare i nominativi delle persone che accederanno in azienda. Nel caso di personale extracomunitario, dovrà essere inviata una copia del permesso di soggiorno del lavoratore.

In ogni caso la valutazione specifica in relazione al rischio di compimento di tale reato è stata eseguita, valutandolo quale rischio inesistente.

10 - ABUSI DI MERCATO (art. 25-sexies)

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato e di illecito amministrativo di abuso di mercato disciplinati dalla Parte V, Titolo I - Bis - rubricato "Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato" -, capo II (sanzioni penali) e capo III (sanzioni amministrative), del TUF.

La Legge Comunitaria 2004, introducendo l'art. 25-sexies al D.Lgs. 231/2001, ha ampliato le categorie dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente di cui al Decreto, includendovi le fattispecie normative di cui al suddetto capo II e prevedendo, in relazione alla commissione di tali reati, l'applicabilità all'ente medesimo di una sanzione pecuniaria che va da un minimo di quattrocento a un massimo di mille quote

Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di illeciti commessi con un'unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo (e, quindi, fino a circa 4,5 milioni di euro).

Qualora il prodotto o il profitto conseguito dall'ente sia di rilevante entità, la sanzione potrà essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Informazioni privilegiate:

Il fulcro dell'intera disciplina dell'insider trading è la nozione di informazione privilegiata.

Secondo l'art.181 Tuf, per "informazione privilegiata" si intende una informazione:

- di carattere preciso, nel senso che i) deve riferirsi ad un complesso di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà e ii) deve essere sufficientemente specifica in modo da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui sopra sui prezzi degli strumenti finanziari;
- che non è stata ancora resa pubblica;
- che concerne, direttamente (corporate information, fatti generati o provenienti dalla società emittente) o indirettamente (market information, fatti generati al di fuori della sfera dell'emittente e che abbiano un significativo riflesso sulla market position dell'emittente), uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari.

Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari (informazione price sensitive), si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Relativamente alla nozione di strumenti finanziari, si segnala che, ai sensi dell'art. 180 TUF, si intendono per strumenti finanziari: gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2 dello stesso TUF, ovvero:

- a) le azioni o altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
- b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
- b-bis) gli strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei capitali, previsti dal Codice civile;
- c) le quote di fondi comuni di investimento;
- d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;

e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici;

f) i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

g) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

j) le combinazioni di contratti o titoli indicati nelle precedenti lettere, ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata domanda di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione Europea.

Le fattispecie presupposto ex artt. 184 e 185 T.u.f., appartenenti alla categoria dei reati in esame, sono state ampiamente riformate dalla Legge 23 dicembre 2021, nr. 238. In ogni caso la valutazione specifica in relazione al rischio di compimento di tale reato è stata eseguita, valutandolo quale rischio inesistente.

11 - REATI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO (art. 25-septies)

La Legge 3 agosto 2007, n. 123, ha introdotto l'art. 25 septies del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, articolo in seguito sostituito dall'art. 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli Enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del Codice penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25-septies riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Perché si venga a configurare la responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs.231/2001, l'art. 5 del Decreto medesimo esige però che i reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (ad esempio in termini di risparmi di costi per la salute e sicurezza sul lavoro).

Si raccomanda la lettura dell'art. 14 D. Lgs. 81/2008 (c.d. Testo Unico per la sicurezza sul lavoro), come novellato dal Decreto Legge 21 ottobre 2021, nr. 146. In particolare, ai fini che rilevano in questa sede, si trascrive, qui di seguito, il testo del comma I della disposizione in questione:

*"Art. 14 (Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori). -1. Ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, **al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione**, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di*

lavoro nonche', a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I. Il provvedimento di sospensione e' adottato in relazione alla parte dell'attivita' imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attivita' lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l'Ispettorato nazionale del lavoro puo' imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro".

Le violazioni in materia di sicurezza di lavoro che legittimano il citato provvedimento di sospensione sono le seguenti (cfr. Allegato 1 D.L. 146/2021): 1) mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi; 2) mancata elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione; 3) mancata formazione ed addestramento; 4) mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile; 5) mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza; 6) mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto; 7) mancanza di protezioni verso il vuoto; 8) mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno; 9) lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; 10) presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; 11) mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale); 12) omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.

Aree a rischio

- Attività di affidamento di lavori di prestazione d'opera ad aziende esterne
- Valutazione dei rischi e predisposizione di procedure di sicurezza
- Formazione ed informazione del personale
- Gestione delle emergenze
- Gestione della conformità di macchine ed impianti
- Acquisto di servizi. Affidamento di lavori in appalto ad aziende esterne.
- Gestione della Sicurezza dei tecnici negli interventi di manutenzione presso i clienti
- Gestione degli interventi di manutenzione presso i clienti in regime di cantiere
- Manutenzione delle attrezzature antincendio
- Formazione del personale sulla Sicurezza
- Manutenzione macchine / attrezzature

Procedure specifiche per aree sensibili

- Mantenere aggiornato il documento di Valutazione dei Rischi e a seguirne le indicazioni per la mitigazione dei rischi
- Verificare l'adempimento delle misure indicate nel Documento di valutazione dei rischi e la loro efficacia
- Verificare la corretta applicazione degli adempimenti in materia di appalti
- Verificare la corretta applicazione degli adempimenti in materia di cantieri
- Verificare periodicamente lo stato di conformità aziendale a leggi e regolamenti applicabili
- Verificare la corretta manutenzione programmata delle macchine / attrezzature
- Verificare il mantenimento in efficienza delle attrezzature antincendio
- Verificare l'avvenuta informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori
- Nella selezione dei fornitori di prestazioni d'opera e nella valutazione delle relative competenze tecnico-professionali, i soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni nella presente area strumentale, sono tenuti al rispetto delle disposizioni aziendali di sicurezza in merito alla gestione degli appalti. Tali disposizioni oltre a definire ruoli e responsabilità, prevedono il controllo, da parte dell'azienda, delle competenze tecnico-professionale del personale esterno incaricato.
- Il personale aziendale coinvolto nel processo di gestione delle risorse umane verifica che:
 - a. Il personale prima di essere destinato alla mansione sia stato adeguatamente formato;
 - b. Il personale neoassunto all'atto dell'assunzione venga informato e formato sui rischi di sicurezza nei luoghi di lavoro;

- c. Il personale addetto alle squadre di emergenza sia adeguatamente formato secondo le scadenze previste;
 - d. Tutto il personale aziendale partecipi alle prove di emergenza secondo le scadenze previste;
 - e. Il piano di formazione per la sicurezza predisposto dal RSPP e approvato dalla Direzione sia attuato.
- La manutenzione delle macchine ed attrezzature è effettuata a cura dei Responsabili d'officina
 - Il responsabile del SGI Q.A. e Sicurezza periodicamente verifica l'avvenuta registrazione delle manutenzioni come da programma di manutenzione e secondo le Istruzioni aziendali
 - Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice Etico, ecc.), tutto il personale aziendale è tenuto al rispetto di tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:
 - a. Il Codice Etico;
 - b. Il Documento di Valutazione dei Rischi;
 - c. Tutte le procedure, istruzioni o disposizioni aziendali poste in essere dal Datore di Lavoro e dal Servizio di Prevenzione e Protezione in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, compresa la documentazione in materia di appalti
 - Ai Partner, Fornitori, Progettisti, Fabbricanti e Installatori deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice etico da parte di **RI.LO.GI INTERMODAL AND LOGISTIC S.R.L.**, la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.
 - Nei contratti con i Partner e con i Fornitori e con i Progettisti, i Fabbricanti e gli Installatori deve essere contenuta apposita clausola che richiami il rispetto del Modello e del Codice Etico.
 - I responsabili del SPP devono essere dotati di poteri di spesa adeguati e, oltre questi, del potere di impulso nei confronti del datore di lavoro.

Si dà atto che al momento dell'approvazione del presente Modello, la Società **RI.LO.GI INTERMODAL AND LOGISTIC S.R.L.** sta provvedendo ad implementare ed aggiornare le procedure esecutive e la documentazione in relazione alla tematica della Salute e Sicurezza dei Lavoratori.

12 - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA ED AUTORICICLAGGIO (art. 25-octies)

I reati di riciclaggio (di seguito i "*Reati di Riciclaggio*") sono stati introdotti nel corpus del D.Lgs. 231 del 2001, all'art. 25-octies, attraverso il D. Lgs. 231 del 21 novembre 2007 (di seguito "*Decreto Antiriciclaggio*").

I Reati di Riciclaggio, considerati tali anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario, sono: Ricettazione (art. 648 cod. pen.); Riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.); Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art.648-ter cod. pen.); Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 cod. pen.).

La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal Decreto Antiriciclaggio, che ha in parte abrogato e sostituito la legge del 5 luglio 1991 n. 197.

Il Decreto Antiriciclaggio prevede in sostanza i seguenti strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti:

1. la previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando

il valore dell'operazione è superiore - attualmente - a **Euro 1.999,99 (e ad Euro 999,99 a partire dall'1 gennaio 2023)**.

Sul punto, si segnala che la legge di conversione del decreto c.d. "mille proroghe" (Legge 25 febbraio 2022, nr. 15, che ha convertito con modificazioni il D.L. 228/2021) ha modificato il testo dell'art. 49, comma III-bis, D. Lgs. 231/07, ripristinando (sino all'1 gennaio 2023) la vigenza della soglia di Euro 1.999,99, che era, a partire dall'1 gennaio 2022, divenuta vigente per effetto del D.L. 124/2019, convertito dalla Legge 19 dicembre 2019, nr. 15.

2. l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti destinatari del Decreto Antiriciclaggio (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi;

3. l'obbligo da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) di conservare, nei limiti previsti dall'art. 36 del Decreto Antiriciclaggio, i documenti o le copie degli stessi e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra autorità competente;

4. l'obbligo di segnalazione da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) all'UIF, di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute "sospette" o quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

I soggetti sottoposti agli obblighi di cui ai n. 2., 3., 4., sono:

1) gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria. Tra tali soggetti figurano, ad esempio:

- banche;
- poste italiane;
- società di intermediazione mobiliare (SIM);
- società di gestione del risparmio (SGR);
- società di investimento a capitale variabile (SICAV).

2) I professionisti, tra i quali si indicano:

- i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali;
- i notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni.

3) I revisori contabili.

4) Altri soggetti, intesi quali operatori che svolgono alcune attività il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività richieste dalle norme. Tra le attività si indicano:

- recupero di crediti per conto terzi;
- trasporto di denaro contante;
- gestione di case da gioco;

- offerta, attraverso internet, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.

Ancora, si segnala che la Legge 15 dicembre 2014, n. 186 (Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonche' per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio) ha introdotto, nell'ordinamento giuridico italiano, il delitto di autoriciclaggio (art. 648-ter.1). Trattasi di una rilevantissima innovazione, destinata ad incidere sullo stesso catalogo dei reati disciplinato dal D. Lgs. 231/01, il cui articolo 25-octies è stato, infatti, modificato.

Da ultimo, preme rammentare che la c.d. Legge di stabilità 2016 - L. 28 novembre 2015, nr. 208, entrata in vigore il primo gennaio 2016 - ha modificato l'art. 49 D. Lgs. 231/2007, il cui comma I disponeva che "è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a euro tremila". Tuttavia, come si è sopra evidenziato, **la soglia citata è stata sottoposta a modifiche, dapprima, dal D.L. 124/2019 e, da ultimo, dalla L. 15/2022.**

Resta inteso che la soglia sopraindicata non possa essere superata - ancora attualmente - neppure attraverso il compimento di operazioni c.d. "frazionate". Ai sensi dell'art. 1, lett. m), D. Lgs. 231/01, è frazionata "un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale".

Merita, inoltre, rammentare che, a seguito dell'entrata in vigore c.d. Decreto Sicurezza bis (Decreto Legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2019, n. 77), l'illecito amministrativo del "bagarinaggio" (non si tratta, quindi, di reato) è sanzionabile anche laddove sia commesso da uno dei soggetti a cui è applicabile il Decreto Legislativo 231/2001.

Si riporta, di seguito, il testo dell'art. 17 Decreto Sicurezza bis:

All'articolo 1-sexies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "nei luoghi in cui si svolge la manifestazione sportiva o in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alla manifestazione medesima,» sono sostituite dalle seguenti: «alle manifestazioni sportive»;

b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Le disposizioni del comma 1, primo e secondo periodo, si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231".

L'art. 1-sexies del D.L. 24 febbraio 2003, n. 28, configura e sanziona, appunto, l'illecito amministrativo riguardante la vendita non autorizzata di titoli di accesso alle manifestazioni sportive.

Da ultimo, con il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, nr. 195, entrato in vigore il 15 dicembre 2021, il Legislatore ha significativamente modificato - in attuazione della Direttiva (UE) 2018/1673 - la disciplina relativa ai reati di ricettazione (art. 648 c.p.), di riciclaggio (art. 648-bis c.p.), di reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) e di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.). Di seguito, le modifiche apportate al codice penale rilevanti ai presenti fini:

- quanto ai delitti di riciclaggio ed autoriciclaggio commessi all'estero dal cittadino italiano, non è più necessaria alcuna condizione di procedibilità;

- è stata introdotta, con riferimento al delitto di ricettazione, un'ipotesi aggravata rappresentata dalla commissione del fatto "nell'esercizio di un'attività professionale";

- il presupposto delle quattro fattispecie in esame può ora essere costituito anche dalla precedente commissione di una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a 6 mesi;

- la pena edittale della fattispecie di "*lieve entità*" relativa al delitto di ricettazione è differente in relazione alla precedente commissione di un delitto o di una contravvenzione;

- i reati di riciclaggio e di autoriciclaggio si configurano anche in relazione ai beni provenienti da un delitto colposo;

- l'attenuante speciale prevista dalla norma incriminatrice del reato di autoriciclaggio è divenuta una mera circostanza ad effetto comune.

Aree a rischio

- Rapporti con fornitori e partner a livello nazionale e transnazionale;
- Flussi finanziari in entrata;
- Rapporti infragruppo relativi a :
 - a. Contratti infragruppo di acquisto e/o di vendita
 - b. Gestione dei flussi finanziari
 - c. Investimenti infragruppo

- Rapporti con soggetti terzi relativi a :
 - a. Contratti di acquisto e/o di vendita con controparti
 - b. Transazioni finanziarie con controparti
 - c. Investimenti con controparti
 - d. Sponsorizzazioni;

- Acquisto di beni e servizi;
- Pagamenti ed incassi;
- Gestione fatturazione;
- Processo di erogazione del credito;

Procedure specifiche per aree sensibili

- Osservare il limite di Euro 999,99 per la rimessa di denaro (i c.d. "*money transfer*") e per l'emissione di assegni bancari e postali senza indicazione della clausola di non Trasferibilità e senza l'indicazione del beneficiario. E', dunque, fatto divieto di compiere e di ricevere transazioni, con le modalità sopraindicate, per importi superiori alla soglia in questione.
- Verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari.
- Verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- Effettuare Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/ operazioni infragruppo. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- Effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata; tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie;
- Effettuare Verifiche sulla Tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità, ecc.);
- Determinare i requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissare dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard;

- Prevedere regole disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio;
- Determinare dei criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/joint-venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- Prevedere regole di trasparenza e tracciabilità degli accordi/joint-venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- Verificare la congruità economica di eventuali investimenti effettuati in joint venture (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di due diligence);
- Verificare il livello di adeguamento delle società controllate rispetto alla predisposizione di misure e controlli antiriciclaggio;
- Applicare controlli preventivi specifici (protocolli) previsti anche in riferimento ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ai reati societari e ai reati di market abuse;
- Adottare adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio;
- Non trasferire denaro contante, libretti di deposito bancari o postali al portatore e titoli al portatore, per importi complessivamente superiori, attualmente, ad Euro 999,99, se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. Il divieto concerne anche le ipotesi di superamento della soglia mediante il compimento di operazioni frazionate.
- Mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso stati in cui permangono regole di trasparenza meno restrittive per importi superiori, complessivamente, a euro 999,99.
- Verificare il rispetto da parte della Banca delle norme dettate per gli intermediari da Banca d'Italia e Consob in materia di riciclaggio;
- Prevedere ed implementare procedure formalizzate di istruttoria per la valutazione dei clienti e delle attività da essi svolte in Italia e all'estero;
- Effettuare controlli specifici sui soggetti che gestiscono le operazioni di finanziamento;
- Verificare il rispetto da parte della società delle norme dettate per il settore assicurativo dalle autorità di vigilanza in Materia di riciclaggio e segnalazione di operazioni sospette;

13 - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25-novies)

Il 31 luglio 2009 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 la legge n. 94/09 del 23 luglio 2009 che introduce (art. 15, comma 7) definitivamente nel D.lgs. 231/2001 il nuovo articolo 25 - novies "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore".

Tale articolo contempla alcuni reati previsti dalla Legge sul Diritto d'Autore quali, ad esempio, l'importazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; la riproduzione o il reimpiego del contenuto di banche dati; l'abusiva duplicazione, la riproduzione, la trasmissione o la diffusione in pubblico, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo o cinematografico; l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

Le sanzioni applicabili alla Società nell'ipotesi di commissione dei Delitti in materia di violazione del diritto d'Autore sono di natura pecuniaria fino a 500 quote e di natura interdittiva, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività o la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito per una durata non superiore ad un anno.

Aree a rischio

- Si considerano a rischio tutte le aree della Società che potenzialmente nell'esercizio delle proprie funzioni potrebbero violare il diritto di autore di un altro soggetto, legalmente tutelato. In particolare, possiamo individuare un maggior rischio in quelle aree che utilizzano sistemi informatici i quali, generalmente sono protetti da un copyright.
- Tutte le attività aziendali svolte dai Destinatari del Modello Organizzativo tramite l'utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso ad Internet;

- Gestione dei Sistemi Informativi aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione, l'evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT nonché la Sicurezza Informatica;
- Gestione dei flussi informativi elettronici con la pubblica amministrazione;
- Utilizzo di software e banche dati;
- Gestione dei contenuti del sito Internet aziendale;
- I settori in cui il personale opera nella promozione dei prodotti aziendali, nello sviluppo di prodotti pubblicitari, nella gestione dei software aziendali, attese le capacità e conoscenze specifiche che connotano i Dipendenti che operano in tale ambito;
- Area che si occupa della gestione dei sistemi informatici e area della comunicazione;
- Area relativa all'approvvigionamento o all'utilizzo di prodotti, software, banche dati ed altre opere dell'ingegno, strumentali all'attività della Società o destinati ad omaggi per la clientela;

Procedure specifiche per aree sensibili

- Informare gli utilizzatori dei sistemi informatici che il software loro assegnato è protetto dalle leggi sul diritto d'autore ed in quanto tale ne è vietata la duplicazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale/imprenditoriale;
- Adottare regole di condotta aziendali che riguardino tutto il personale della Società nonché i terzi che agiscono per conto di quest'ultima.
- Fornire, ai destinatari, un'adeguata informazione relativamente alle opere protette dal diritto d'autore ed al rischio della commissione di tale reato.
- Tutelare il copyright su dati, immagini e/o software sviluppati dall'azienda e di valore strategico per la stessa attraverso: segreto industriale, quando e dove legalmente possibile, e/o (per l'Italia) registrazioni SIAE.
- Utilizzare disclaimer su presentazioni, documentazione tecnica, commerciale che individuino chiaramente il titolare del copyright e la data di creazione.
- Vietare l'impiego/uso/installazione sugli strumenti informatici concessi in dotazione dalla Società di materiale copiato/non contrassegnato/non autorizzato;
- Vietare il download di software coperti da copyright;
- Nell'ambito delle attività di promozione/pubblicizzazione di marchi/prodotti ed in particolare, nella gestione degli eventi, l'utilizzo, la messa a disposizione del pubblico anche attraverso un sistema di reti telematiche, di opere dell'ingegno protette, deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di diritto d'autore;
- Prevedere, nei rapporti contrattuali con partner/terzi, clausole di manleva volte a tenere indenne la Società da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale;
- Prevedere clausole che sollevino la Società da qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante da pretese di terzi in merito alla presunta violazione di diritti di proprietà intellettuale;
- Consentire l'utilizzo di parti di opere nonché la citazione o la riproduzione di brani altrui a condizione che non se ne faccia commercio o comunque che non costituisca concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera stessa, come previsto dall'art. 70 della Legge n. 633 del 1941. Consentire la pubblicazione a titolo gratuito attraverso la rete internet di immagini/musiche a bassa risoluzione o degradate esclusivamente per uso didattico o scientifico o comunque senza scopo di lucro.
- Informare adeguatamente i Dipendenti, nonché gli stagisti e gli altri soggetti - come ad esempio i Collaboratori Esterni - eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, dell'importanza di:
- Mantenere le proprie Credenziali confidenziali e di non divulgare le stesse a soggetti terzi;
- Utilizzare correttamente i software e banche dati in dotazione;
- Non inserire dati, immagini o altro materiale coperto dal diritto d'autore senza avere ottenuto le necessarie autorizzazioni dai propri superiori gerarchici;
- Prevedere attività di formazione periodica in favore dei Dipendenti, diversificate in ragione delle rispettive mansioni, nonché, in favore degli stagisti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, in modo da diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche dell'azienda;

- Far sottoscrivere ai Dipendenti, nonché agli stagisti e agli altri soggetti eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo e tutela delle risorse informatiche aziendali;
- Informare i Dipendenti, nonché gli stagisti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e di bloccarli, nel momento in cui dovessero allontanarsi dalla Postazione di Lavoro, con i propri codici di accesso;
- Impostare le postazioni di lavoro in modo tale che, qualora i sistemi informatici non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- Limitare gli accessi alle stanze server unicamente al personale autorizzato;
- Proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico societario;
- Dotare i sistemi informatici di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;
- Impedire l'installazione e l'utilizzo di software non approvati da **RI.LO.GI INTERMODAL AND LOGISTIC S.R.L.** e non correlati con l'attività professionale dalla stessa esercitata;
- Impedire l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici di **RI.LO.GI INTERMODAL AND LOGISTIC S.R.L.** di software Peer to Peer mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di file (quali filmati, documenti, canzoni, Virus, etc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte di **RI.LO.GI INTERMODAL AND LOGISTIC S.R.L.**;
- Prevedere un procedimento di autenticazione mediante l'utilizzo di password al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ognuno dei Dipendenti, degli stagisti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi;
- Limitare l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei Dipendenti, degli stagisti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi;
- Provvedere con celerità alla cancellazione degli account attribuiti agli amministratori di sistema una volta concluso il relativo rapporto contrattuale;
- Prevedere, nei rapporti contrattuali con i Fornitori di servizi software e banche dati sviluppati in relazione a specifiche esigenze aziendali, clausole di manleva volte a tenere indenne la Società da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di terzi.
- Nei contratti con i Consulenti, i Partner i Fornitori e parti terze deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto Legislativo 231/2001 nonché del Modello.

14 - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25-decies)

La Legge 3 agosto 2009, n. 116 ha introdotto il delitto di "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" all'art. 25 decies del D.Lgs. 231/2001.

Tale ipotesi delittuosa - già contemplata dal D.Lgs. 231/2001 fra i reati transazionali (art.10, comma 9, L. 146/2006) - assume ora rilevanza anche in ambito nazionale.

L'art. 377-bis cod.pen. intende sanzionare ogni comportamento diretto ad influenzare la persona chiamata dinanzi all'Autorità Giudiziaria a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale o in altri procedimenti connessi. Tale influenza può avere ad oggetto l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, al fine di celare elementi "compromettenti" a carico di un determinato ente, con evidente interesse del medesimo.

La norma mira a tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro ogni forma di indebita interferenza.

Per quanto riguarda invece le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, esse possono consistere in

sanzioni di natura pecuniaria, fino a 500 quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 780.000). In ogni caso la valutazione specifica in relazione al rischio di compimento di tale reato è stata eseguita, valutandolo quale rischio inesistente.

15 - REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies)

I reati ambientali sono stati inseriti nel d.lgs 231/2001 dal DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, nr. 121, *"Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni"*.

Il d.lgs 121/2011, ha introdotto nel decreto 231 il nuovo articolo 25-undecies, che individua i reati presupposto della responsabilità amministrativa delle aziende in campo ambientale.

Fra i nuovi reati ambientali spiccano, innanzitutto, due articoli del codice penale, introdotti ex-novo:

- art. 727-bis - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
- art. 733-bis. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

I rimanenti reati presupposto provengono da fonti legislative diverse:

Dal Decreto Legislativo 3/4/2006 n. 152 "Norme in materia ambientali" (anche noto come Testo Unico Ambientale) sono stati inseriti gli illeciti di cui i seguenti articoli:

- Art. 137 - Sanzioni penali, limitatamente alle sanzioni previste per gli illeciti associati agli scarichi di acque reflue industriali e allo scarico nelle acque dei mari.
- Art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
- Art. 257 Bonifica dei siti
- Art. 258 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
- Art. 259 Traffico illecito di rifiuti
- Art. 260 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
- Art. 260-bis: Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
- Art. 279 - Sanzioni

Per quanto concerne, ancora, le specie protette, diventano reati presupposto gli illeciti di cui agli articoli 1, 2, 3-bis e 6 della legge 150/1992 "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica", come modifica della legge 13 marzo 1993"

Altri reati presupposto (inerenti all'inquinamento dell'atmosfera) derivano dalla legge n° 549 del 28/12/1993 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente", art. 3 - "Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive".

Per quanto, infine, concerne l'inquinamento dei mari, si fa riferimento ai seguenti articoli del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202 "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni":

- art. 8 - Inquinamento doloso
- art.9 - Inquinamento colposo

Le sanzioni previste per l'Ente responsabile di illeciti ambientali sono principalmente pecuniarie, di entità diversa in relazione alla tipologia di reato. Tuttavia, se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente

utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare attività organizzate per traffico illecito dei rifiuti e/o attività che causano inquinamento doloso, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.».

Da ultimo, si segnala che la Legge 22 maggio 2015, n. 68 (Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente), entrata in vigore il 29 maggio 2015, ha inserito nel Libro Secondo del Codice Penale il Titolo VI-bis (Dei delitti contro l'ambiente), contenente gli artt. 452-bis - 452-undecies c.p.

Ai fini che rilevano in questa sede, si precisa che i nuovi articoli di legge destinati ad incidere sul D. Lgs. 231/01 - il cui art. 25-undecies è stato modificato, appunto, dalla L. 68/2015 - sono i seguenti:

- art. 452-bis c.p. (Inquinamento ambientale);
- art. 452-quater c.p. (Disastro ambientale);
- art. 452-quinquies c.p. (Delitti colposi contro l'ambiente);
- art. 452-sexies c.p. (Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività);
- art. 452-octies c.p. (Circostanze aggravanti).

Di seguito, si riporta il testo dell'art. 25-undecies D. Lgs. 231/01, come modificato per effetto della L. 68/2015:

"In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)".

Nell'anno 2020 sono state aggiornate da Assoambiente le c.d. linee guida in materia di "modelli organizzativi e sistemi di gestione ambientale" adottate nell'anno 2016.

Il documento è scaricabile sul sito www.assoambiente.org e, dopo esser stato sottoposto a valutazione del Ministero della Giustizia, è stato ritenuto idoneo al raggiungimento dello scopo di cui all'art. 6, comma III, D. Lgs. 231/01. delinea le possibili attività di azione e miglioramento da porre in essere allo scopo di valutare e ridurre/eliminare i rischi in materia ambientale.

Il testo delinea le possibili attività di azione e miglioramento da porre in essere allo scopo di valutare e ridurre/eliminare i rischi in materia ambientale ed individua alcune aree sensibili sui quali deve essere attuata l'attività di mappatura dei rischi nella materia in questione:

A. GESTIONE DEI RIFIUTI E DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI

B. GESTIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

C. GESTIONE DEGLI SCARICHI

D. TRASPORTO RIFIUTI

E. INTERMEDIAZIONE

F. ATTIVITÀ DI BONIFICHE DEI SITI

G. GESTIONE SORGENTI RADIOATTIVE

Il documento, oltre al resto, delinea una serie di controlli "trasversali", inerenti alla totalità delle fattispecie-presupposto in materia ambientale.

"Controlli trasversali a tutti i processi/reati possono includere:

- **politica:** *esistenza di una politica ambientale formalizzata che definisca il quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi e i traguardi in materia ambientale;*

- **identificazione e valutazione degli aspetti ambientali:** *esistenza di una procedura aziendale che definisca ruoli, responsabilità e metodologie da adottarsi per l'identificazione, la valutazione e la tracciabilità degli aspetti ambientali delle proprie attività (valutazione dei rischi ambientali);*

- **obiettivi e traguardi:** *esistenza di obiettivi e traguardi di miglioramento delle prestazioni ambientali e programmazione formalizzata degli stessi. Sono stabilite, inoltre, modalità e responsabilità circa il controllo dello stato di avanzamento dei programmi e sono previste responsabilità in materia d'approvazione, effettuazione e rendicontazione delle spese in tema di ambiente;*

- **sistema di procure/deleghe:** *esistenza di un sistema formalizzato di deleghe di funzioni in materia ambientale con adeguati poteri di spesa in capo al delegato/procuratore;*

- **ruoli e responsabilità:** *esistenza di documentazione che definisca ruoli e responsabilità sul Sistema di Gestione Ambientale e sulla gestione delle tematiche ambientali;*

- **documentazione:** *esistenza, nelle procedure aziendali, di specifici riferimenti che disciplinino ruoli, responsabilità e modalità relative alla gestione, all'archiviazione e al controllo della documentazione rilevante in materia ambientale. In particolare, dovranno essere esplicitate le modalità di gestione degli atti autorizzativi, delle comunicazioni da/per gli Enti di controllo e delle registrazioni obbligatorie;*

- **reporting:** *esistenza, nelle procedure aziendali di specifici riferimenti che disciplinino ruoli, responsabilità e modalità operative delle attività di reporting verso l'Organismo di Vigilanza. Tale reporting deve garantire la tracciabilità e la disponibilità dei dati relativi alle attività inerenti al Sistema di Gestione Ambientale (ad es. scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati, risultati degli audit, ecc.) e modifiche che possano comportare la necessità di aggiornare il Modello;*

- **riesame:** *esistenza di una procedura aziendale che definisca ruoli, responsabilità e modalità di conduzione del processo di riesame effettuato dall'Alta Direzione aziendale in relazione alla gestione delle tematiche ambientali da parte dell'Azienda".*

Si precisa che, a partire dell'entrata in vigore del c.d. decreto rifiuti (D. Lgs. 3 settembre 2021, n. 116), avvenuta il 26 settembre 2020, in attuazione di due Direttive europee in materia di economia circolare, sono state apportate alcune modifiche in materia di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento al c.d. Testo Unico dell'Ambiente (D. Lgs. 156/2006).

Sul punto, si segnalano alcune delle più recenti modifiche introdotte dal citato decreto:

- l'obbligo di conservazione registro di carico e scarico rifiuti si riduce da 5 a 3 anni;

l'obbligo di conservazione dei formulari si riduce da 5 a 3 anni, con possibilità di trasmissione della quarta copia anche attraverso posta elettronica certificata;

- si amplia la definizione dei c.d. rifiuti urbani;

- è stato introdotto il nuovo registro elettronico dei rifiuti (denominato RENTRI, non ancora operativo), in sostituzione del SISTRI;

- è stata introdotta la c.d. responsabilità estesa del produttore (ossia la *"responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto"*);

- ai fini della responsabilità ex D. Lgs. 231/01, si segnala la modifica apportata all'art. 258 D. Lgs. 156/2006, il cui comma 4, secondo periodo, contempla una fattispecie presupposta idonea ad ingenerare responsabilità amministrativa in capo all'ente.

Merita, inoltre, precisare che, con il **D.P.C.M. 23 dicembre 2020**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 19 febbraio 2021, è stato introdotto il nuovo Modello di dichiarazione ambientale (M.U.D.), che sostituisce quello precedentemente in vigore, da utilizzarsi per le nuove dichiarazioni 2021 con riferimento all'anno 2020. Si rammenta, sul punto, che la Legge 70/1994 ha istituito un modello - il M.U.D., appunto - attraverso cui debbono essere denunciati, entro il 30 aprile di ogni anno con riguardo all'anno precedente, i rifiuti prodotti dalle attività economiche, trasportati, intermediati, smaltiti, avviati al recupero e i rifiuti raccolti dal Comune. In ogni caso la valutazione specifica in relazione al rischio di compimento di tale reato è stata eseguita, valutandolo quale rischio basso o inesistente, anche tenuto conto dell'attività preminente della Società.

16 - REATI TRANSNAZIONALI (art. 10 L. 146/2006)

Con la Legge 16.03.2006 n°146 è stata ratificata dal Parlamento Italiano la Convenzione dell'ONU che riguarda il crimine organizzato transnazionale che pone fine ad un vuoto normativo nella disciplina della materia. In particolare la nuova Legge definisce quale "reato transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. In ogni caso la valutazione specifica in relazione al rischio di compimento di tale reato è stata eseguita, valutandolo quale rischio inesistente.

Aree a rischio

- Tutte le funzioni relative a poteri decisionali e di controllo sui flussi finanziari.
- Tutte quelle relative alla partecipazione ad appalti pubblici o a gare private relativamente a opere/servizi in zone a rischio criminale ambientale.

- Tutte quelle interessate a processi decisionali relativi a scelte di partner (in senso lato) in territori a "rischio criminale".

Procedure specifiche per aree sensibili

- Gli Organi Sociali, i Dipendenti, i Consulenti e i Partner sono tenuti all'instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione e con eventuali ulteriori Autorità italiane e/o estere sulla base di criteri di correttezza e trasparenza e comunque sempre nell'ottica di uno spirito collaborativo;
- I soggetti inseriti nel sistema economico utilizzati da **RI.LO.GI INTERMODAL AND LOGISTIC S.R.L.** per le varie operazioni finanziarie (banche, assicurazioni e ogni altro soggetto che offra servizi finanziari, anche come intermediatore). Di tali soggetti, se inseriti in contesti sociali e territoriali notoriamente condizionati da presenze criminali organizzate, dev'essere essere verificata - caso per caso - la funzione istituzionale e la trasparenza, nonché ogni altro elemento idoneo ad escludere che lo stesso possa essere integrato in realtà criminali.
- la scelta dei partner avviene in maniera trasparente e attraverso modalità idonee ad escludere il coinvolgimento di soggetti (enti o persone) riconducibili ad ambienti collegati al cosiddetto "crimine ambientale";
- **RI.LO.GI INTERMODAL AND LOGISTIC S.R.L.** deve dotarsi comunque di una procedura interna che escluda contatti con realtà di tale tipo, soprattutto in contesti sociali ove è nota la presenza di organizzazioni criminali.
- Gli Organi Sociali, i Dipendenti, i Consulenti e i Partner sono tenuti a comunicare immediatamente all'ODV qualsivoglia notizia afferente la commissione di reati transnazionali presi in considerazione nella presente Parte speciale, di cui siano venuti a conoscenza nell'espletamento della propria attività lavorativa e/ comunque connessa all'attività e/o all'immagine della Società.
- Devono essere predisposte specifiche procedure che permettano di identificare, in via preventiva rispetto alla conclusione di ogni singola operazione, l'identità del soggetto (persona fisica e/o giuridica) con cui si tratta;
- I sistemi informativi devono sviluppare idonei applicativi, che consentano di gestire e controllare qualsivoglia movimentazione di denaro;
- Deve essere formalizzata una procedura che consenta di identificare se le eventuali controparti siano mai state oggetto di indagini in procedimenti giudiziari nell'ambito dei reati transnazionali e, in caso di risposta affermativa, prevedano il divieto di contrarre con gli stessi;
- Deve essere adottata una procedura che vieti la stipulazione di contratti con controparti note per l'utilizzo, diretto e/o indiretto, di personale clandestino. Al riguardo, **RI.LO.GI INTERMODAL AND LOGISTIC S.R.L.** si impegna a stipulare contratti esclusivamente con soggetti che si avvalgono di manodopera non clandestina e, più in generale, rispettano l'intera normativa giuslavoristica.

17 - IMPIEGO DI CITTADINI DI STATI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art. 25-duodecies)

Il Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, anche noto come Testo Unico dell'Immigrazione, disciplina la fattispecie delittuosa relativa all'impiego di lavoratori privi di regolare permesso di soggiorno.

In particolare, l'art. 22, comma 12, D. Lgs. 286/1998, dispone: *"Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato"*.

Il successivo comma 12-bis contempla alcune ipotesi aggravate del delitto in questione: *"Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale"*.

A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 109/2012, le suddette ipotesi aggravate costituiscono un reato-presupposto idoneo ad ingenerare responsabilità in capo all'ente (art. 25-duodecies D. Lgs. 231/01).

Ancora, per effetto della Legge 17 ottobre 2017, n. 161 (Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate), entrata in vigore il 19 novembre 2017, sono stati aggiunti i seguenti commi all'art. 25-quinques D. Lgs. 231/01:

"1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote. 1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno".

Nell'anno 2017 sono, dunque, state inserite nel catalogo dei reati-presupposto alcune fattispecie penali relative al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. In ogni caso la valutazione specifica in relazione al rischio di compimento di tale reato è stata eseguita, valutandolo quale rischio basso o inesistente, anche tenuto conto dell'attività preminente della Società.

18 - RAZZISMO E XENOFOBIA (art. 25-terdecies)

La Legge Europea 2017 - L. 20 novembre 2017, nr. 167, recante *"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea"* -, entrata in vigore il 12 dicembre 2017, ha introdotto l'art. 25-terdecies D. Lgs. 231/01.

La citata disposizione normativa recita:

In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

E' stato, insomma, configurato un nuovo reato - presupposto, idoneo ad ingenerare responsabilità in capo all'ente, nelle ipotesi in cui siano commessi fatti di propaganda, istigazione od incitamento riguardanti la negazione, la minimizzazione o l'apologia della Shoah, dei crimini di genocidio, contro l'umanità e di guerra.

La norma in esame, originariamente contenuta nell'art. 3, comma 3-bis, L. 654/1975, è stata trasfusa nell'art. 604-bis, comma 3, c.p. dal D. Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, entrato in vigore il 6 aprile 2018. In ogni caso la valutazione specifica in relazione al rischio di compimento di tale reato è stata eseguita, valutandolo quale rischio basso o inesistente, anche tenuto conto dell'attività preminente della Società.

19 - FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (art. 25-quaterdecies)

L'art. 25-quaterdecies del D. Lgs. 231/2001 è stato introdotto per effetto dell'entrata in vigore della Legge 3 marzo 2019, n. 39, recante la *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle manipolazioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014"*.

Come si è appena riportato, la richiamata Legge 39/2019 ha dato attuazione alla Convenzione del Consiglio d'Europa, stipulata a Magglingen il 18 settembre 2014.

Trattasi di un atto con il quale gli Stati firmatari si sono impegnati a *"combattere la manipolazione delle competizioni sportive al fine di proteggere l'integrità e l'etica dello sport in conformità al principio dell'autonomia dello sport"* e a *"prevenire, identificare e sanzionare le manipolazioni nazionali o transnazionali delle competizioni sportive nazionali o internazionali"*.

Si riporta, in particolare, il paragrafo 3 dell'art. 18 della Convenzione, che obbliga gli Stati firmatari ad estendere la responsabilità, in materia di scommesse, alla persona fisica (a cui vantaggio l'illecito è stato commesso dalla persona fisica operante al suo interno).

"Fatta eccezione per i casi di cui al paragrafo 1, ciascuna Parte contraente prende le misure necessarie ad assicurare che le persone giuridiche possano essere considerate responsabili quando la mancanza di vigilanza o controllo da parte di una persona fisica di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di un reato di cui agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione a vantaggio della persona giuridica in questione da parte di una persona fisica che agisca sotto la sua autorità".

Il testo della disposizione di cui all'art. 25-quaterdecies D. Lgs. 231/01 recita:

"In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno".

La disciplina in questione estende, pertanto, la responsabilità amministrativa degli enti anche agli ambiti delle frodi sportive e delle scommesse, richiamando le fattispecie criminose previste dagli articoli 1 e 4 della Legge 401/1989. In ogni caso la valutazione specifica in relazione al rischio di compimento di tale reato è stata eseguita, valutandolo quale rischio basso o inesistente, anche tenuto conto dell'attività preminente della Società.

20 - FALSE O OMESSE INFORMAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA CIBERNETICA (art. 1, comma XI, D.L. 21 settembre 2019, n. 105).

Trattasi di una (duplice) fattispecie criminosa introdotta dal recente Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 novembre 2019, n. 133.

Il Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105, recante *"Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, nr. 133 ed ispirato dalla disciplina contenuta nel Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (n. 2016/679) - mira ad assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, attraverso l'istituzione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e la previsione di misure idonee a garantire i necessari standard di sicurezza rivolti a minimizzare i rischi consentendo, al contempo, la più estesa fruizione dei più avanzati strumenti offerti dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

L'individuazione dei soggetti inclusi nel c.d. *"perimetro di sicurezza nazionale cibernetica"* (a cui si potrà applicare la norma penale in argomento) spetterà ad un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 4 mesi dalla data dell'entrata in vigore della Legge sopra citata.

In ogni caso, la comunicazione di dati falsi ovvero l'omessa comunicazione di dati - rilevanti ai fini del richiamato *"perimetro di sicurezza nazionale cibernetica"* - costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma XI, del citato Decreto Legge, reato. La responsabilità penale dell'autore dell'illecito può determinare l'insorgere di responsabilità amministrativa in capo all'ente: infatti, a norma del richiamato comma XI dell'art. 1 del D.L. 105/2019, all'ente può essere applicata la sanzione pecuniaria *"fino a quattrocento quote"*.

Con il D.P.C.M. 30 luglio 2020, n. 131 (*"Regolamento in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133"*), che ha definito, ai fini dell'operatività del decreto legge, la natura dei *"soggetti che esercitano funzioni essenziali e servizi essenziali"* (art. 2 D.P.C.M. 30 luglio 2020, n. 131), i *"settori di attività"* dei soggetti (art. 3), le *"modalità e criteri procedurali di individuazione dei soggetti inclusi nel perimetro"* di sicurezza nazionale cibernetica (art. 4), nonché i *"criteri per la predisposizione e l'aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici"* di rispettiva pertinenza (art. 7).

Con il Decreto Legge 14 giugno 2021, nr. 82 (*"Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale"*), convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2021, nr. 109, in vigore dal 5 agosto 2021, è stata, da ultimo, istituita l'*"Agenzia per la cybersicurezza nazionale"* (ACN), la quale opererà sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica e in stretto raccordo con il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e sarà incaricata di:

- esercitare le funzioni di Autorità nazionale in materia di cybersecurity, a tutela degli interessi nazionali e della resilienza dei servizi e delle funzioni essenziali dello Stato da minacce cibernetiche;
- sviluppare capacità nazionali di prevenzione, monitoraggio, rilevamento e mitigazione, per far fronte agli incidenti di sicurezza informatica e agli attacchi informatici, anche attraverso il Computer Security Incident Response Team (CSIRT) italiano e l'avvio operativo del Centro di valutazione e certificazione nazionale;
- contribuire all'innalzamento della sicurezza dei sistemi di Information and communications technology (ICT) dei soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, delle pubbliche amministrazioni, degli operatori di servizi essenziali (OSE) e dei fornitori di servizi digitali (FSD);
- supportare lo sviluppo di competenze industriali, tecnologiche e scientifiche, promuovendo progetti per l'innovazione e lo sviluppo e mirando a stimolare nel contempo la crescita di una solida forza di lavoro nazionale nel campo della cybersecurity in un'ottica di autonomia strategica nazionale nel settore;
- assumere le funzioni di interlocutore unico nazionale per i soggetti pubblici e privati in materia di misure di sicurezza e attività ispettive negli ambiti del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, della sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (direttiva NIS), e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica;
- assumere le iniziative idonee a valorizzare la crittografia come strumento di cybersicurezza ed attiva ogni iniziativa utile volta al rafforzamento dell'autonomia industriale e tecnologica dell'Italia; pubblica amministrazione nel rispetto della disciplina dell'Unione europea;
- provvede alla qualificazione dei servizi *cloud* per la pubblica amministrazione nel rispetto della disciplina dell'Unione europea.

Inoltre, il citato Decreto legge ha istituito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC) e previsto specifici poteri di controllo da parte del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR).

Infine, quale tempestivo adeguamento alla normativa europea, il Governo ha individuato l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale Centro nazionale di coordinamento italiano, che si interfacerà con il *"Centro europeo di competenza per la cybersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca"*, di recente istituzione. In ogni caso la valutazione specifica in relazione al rischio di compimento di tale reato è stata eseguita, valutandolo quale rischio basso o inesistente, anche tenuto conto dell'attività preminente della Società.

21 - CONTRABBANDO (art. 25-sexiesdecies)

A seguito del recepimento nell'Ordinamento giuridico italiano della Direttiva UE c.d. PIF, avvenuto con il Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75, entrato in vigore il 30 luglio 2020, le fattispecie criminose in materia di contrabbando - contenute nel Testo Unico delle Leggi Doganali (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, c.d. T.U.L.D.) - sono divenute idonee ad ingenerare responsabilità amministrativa in capo all'ente ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001.

La Direttiva PIF ha inteso tutelare, attraverso il ricorso alla sanzione penale, tutte quelle condotte capaci di ledere gli interessi finanziari dell'Unione Europea. Così si esprime la Direttiva in questione: *"è essenziale proseguire nel ravvicinamento del diritto penale degli Stati membri completando [...] la tutela degli interessi finanziari dell'Unione ai sensi del diritto amministrativo e del diritto civile, evitando al contempo incongruenze sia all'interno di ciascuna di tali branche del diritto che tra di esse"*.

Nel mese di luglio 2020, è stato pertanto introdotto l'art. 25-sexiesdecies del D. Lgs. 231/01 (Contrabbando), il quale dispone che *"In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)"*.

Il contrabbando consiste nella sottrazione di merci estere al pagamento dei diritti doganali o di confine dovuti (e, ormai, in forza delle conclusioni formulate dalla giurisprudenza, anche al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto). Diritti doganali e di confine, la cui definizione normativa è contenuta nell'art. 34 T.U.L.D.: *"Si considerano "diritti doganali" tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali. Fra i diritti doganali costituiscono "diritti di confine": i dazi di importazione e quelli di esportazione, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione ed inoltre, per quanto concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato"*.

Invero, il Legislatore reprimeva, sino all'entrata in vigore del D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, una pluralità di condotte di contrabbando:

- a. il contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e degli spazi doganali (art. 282 T.U.L.D.);
- b. il contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 T.U.L.D.);
- c. il contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 T.U.L.D.);
- d. il contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 T.U.L.D.);
- e. il contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 T.U.L.D.);
- f. il contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 T.U.L.D.);
- g. il contrabbando nei depositi doganali (art. 288 T.U.L.D.);
- h. il contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 T.U.L.D.);
- i. il contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzioni di diritti (art. 290 T.U.L.D.);
- j. il contrabbando nell'importazione o nell'esportazione temporanea (art. 291 T.U.L.D.);
- k. il contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis T.U.L.D.);
- l. e, infine, casi residuali di contrabbando, non espressamente previsti dalle fattispecie menzionate (art. 292 T.U.L.D.).

Il D. Lgs. 8/2016 ha depenalizzato i suddetti illeciti.

Nondimeno, a partire dal 30 luglio 2020, le fattispecie sopra menzionate costituiscono nuovamente reato - esclusivamente laddove l'ammontare dei diritti confini dovuti superi la soglia di Euro 10.000,00 - proprio per effetto del D. Lgs. 75/2020, il cui articolo 4 ha modificato il Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, nr. 8, introducendo una soglia di punibilità il cui superamento determina l'insorgere di responsabilità penale.

Resta ferma, in ogni caso, l'operatività del principio di irretroattività con riferimento agli illeciti commessi nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del D. Lgs. 8/2016 e il D. Lgs. 75/2020.

Non sono invece mai state depenalizzate dal D. Lgs. 8/2016 le fattispecie più gravi in materia di contrabbando.

In particolare, non sono state oggetto di depenalizzazione le fattispecie criminose aggravate punite con la pena della reclusione. Trattasi, nello specifico, delle ipotesi previste dall'art. 295, commi 2 e 3, T.U.L.D. ("*Circostanze aggravanti del contrabbando*"):

"Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;

b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e incondizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di € 49.993".

Configura, inoltre, reato l'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater T.U.L.D.). In ogni caso la valutazione specifica in relazione al rischio di compimento di tale reato è stata eseguita, valutandolo quale rischio basso o inesistente, anche tenuto conto dell'attività preminente della Società.

22 - DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (art. 25-octies.1)

Il **Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 184** ("*Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio*"), che entra in vigore il 14 dicembre 2021 e recepisce la disciplina comunitaria in materia di contrasto alle frodi e alle falsificazioni di tutti gli strumenti di pagamenti differenti dal denaro contante, ha:

- ampliato la previsione della fattispecie criminosa di cui all'art. 493-ter c.p.;

- introdotto una nuova norma incriminatrice, quella ex art. 493-quater c.p.;

- ampliato la previsione dell'aggravante speciale prevista dall'art. 604-ter c.p.;

- stabilito che la commissione dei reati previsti dalle tre citate disposizioni codicistiche - unitamente ad "*ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti*" - sia idonea ad ingenerare responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D. Lgs. 231/01.

Nel dettaglio:

- L'**art. 493-ter c.p.** - come novellato dall'art. 2, comma I, lett. a, D. Lgs. 184/2021 ed ora rubricato "*indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dal contante*" - stabilisce che:

"Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta".

La definizione di "strumento di pagamento diverso dai contanti" è contenuta nell'art. 1 D. Lgs. 184/2021: con detta locuzione, si intende "un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali". Gli "scambi digitali" sono definiti, nel medesimo art. 1 D. Lgs. 184/2021, come "qualsiasi moneta elettronica definita all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la valuta virtuale". La valuta virtuale, secondo la disposizione in esame, è "una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente".

- **L'art. 493-quater c.p.** - introdotto dall'art. 2, comma I, lett. b, D. Lgs. 184/2021, rubricato "detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti" - recita:

"Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a se' o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, e' punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma e' sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonche' la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non e' possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilita' di cui il reo ha la disponibilita' per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto".

- E ancora, è stato modificato - dall'art. 2, comma I, lett. c, D. Lgs. 184/2021 - il **comma II dell'art. 640-ter c.p.** ("frode informatica"), che contempla un'aggravante speciale del reato configurabile se la frode informativa "produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di moneta virtuale".

Come si è anticipato, la commissione di uno dei delitti ex artt. 493-ter, 493-quater e - sia pure limitatamente - 640-ter c.p. è idonea a determinare responsabilità amministrativa dell'ente.

L'art. 3 D. Lgs. 184/2021 ha, difatti, introdotto l'**art. 25-octies.1** nel testo del Decreto Legislativo 231/01, configurando le sopra citate norme incriminatrici quali nuove fattispecie presupposto. Si trascrive il contenuto della disposizione in esame:

Art. 25-octies.1 ("Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti"):

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;

b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2".

Sulla scorta della norma in esame, a partire dal 14 dicembre 2021, costituiscono, dunque, **reati presupposto**:

- l'indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dal contante;

- la detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;

- la frode informatica aggravata, ai sensi del comma II dell'art. 640-ter c.p., dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale;

- ogni reato contro la fede pubblica e ogni reato contro il patrimonio o che, comunque, offende il patrimonio, sempreché abbia ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti e sempreché il fatto non integri un più grave illecito amministrativo. In ogni caso la valutazione specifica in relazione al rischio di compimento di tale reato è stata eseguita, valutandolo quale rischio basso o inesistente, anche tenuto conto dell'attività preminente della Società.

23 - DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (art. 25-septiesdecies)

L'art. 3 della Legge 9 marzo 2022, nr. 22 ("*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*") ha configurato, nel novero delle fattispecie presupposto idonee ad ingenerare responsabilità amministrativa in capo all'ente, la categoria dei "**delitti contro il patrimonio culturale**".

La Legge in questione ha operato una riforma organica della materia penalistica riguardante i beni culturali, la cui rilevanza nel nostro ordinamento giuridico è evidenziata dalla disposizione di cui all'art. 9 della Costituzione ("*La Repubblica promuove lo sviluppo e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione*"). In particolare, detta riforma ha:

- inserito nel codice penale un apposito titolo (il Titolo VIII-bis del Libro Secondo), dedicato, appunto, ai "*delitti contro il patrimonio culturale*", di cui alcuni già previsti dal Codice dei beni culturali ed altri, invece, di nuova introduzione;

- innalzato le pene edittali vigenti, garantendo così al patrimonio culturale una tutela penalistica organica e più stringente rispetto a quella offerta alla proprietà privata;

- introdotto circostanze aggravanti applicabili nel caso in cui i reati comuni abbiano ad oggetto beni culturali;

- introdotto la c.d. confisca allargata nella materia in esame attraverso l'inserimento dei reati di ricettazione di beni culturali, di impiego di beni culturali provenienti da delitto, di riciclaggio e di autoriciclaggio di beni culturali - e, così, ampliando il catalogo dei delitti in relazione ai quali è consentita il provvedimento ablativo citato.

Nel riformare i reati contro il patrimonio culturale il legislatore tiene conto degli obblighi assunti dal nostro ordinamento giuridico attraverso la Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, che entra in vigore il 1° aprile 2022 e si propone di prevenire e combattere la distruzione intenzionale, il danno e la tratta dei beni culturali, rafforzando l'effettività e la capacità di risposta del sistema di giustizia penale

rispetto ai reati riguardanti i beni culturali, facilitando la cooperazione internazionale sul tema, e prevedendo misure preventive, sia a livello nazionale che internazionale.

In particolare, la Convenzione prevede che costituiscano reato diverse condotte in danno di beni culturali, tra cui il furto, gli scavi illegali, l'importazione e l'esportazione illegali, nonché l'acquisizione e la commercializzazione dei beni così ottenuti; riconosce, inoltre, come reato la falsificazione di documenti e la distruzione o il danneggiamento intenzionale dei beni culturali. Sia aggiunto che, ai sensi dell'art. 2, comma II, del Codice dei beni culturali (D. Lgs. 42/2004), sono "*beni culturali*" le cose immobili e mobili che, a norma dei successivi artt. 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

Peraltro, "*il riferimento alle altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà è da ritenere che costituisca una formula di chiusura, che consente di ravvisare il bene giuridico protetto dalle disposizioni sui beni culturali e ambientali non soltanto nel patrimonio storico-artistico- ambientale dichiarato (beni la cui valenza culturale è oggetto di previa dichiarazione), bensì anche in quello reale, cioè di quei beni protetti, ab origine, in virtù del valore intrinseco degli stessi, indipendentemente dal previo riconoscimento di esso da parte delle autorità competenti*" (Cass. Pen., Sez. III, 18/10/2012, n. 45841).

L'art. 10 del Codice dei culturali fornisce un'elencazione dei beni culturali, che vengono distinti in relazione alla natura dei soggetti titolari: a) le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (commi I, II e IV); b) le cose mobili ed immobili appartenenti a privati, sottoposte a dichiarazione di interesse culturale ex art. 13 del Codice dei beni culturali.

Le Convenzioni internazionali distinguono, inoltre, tra beni culturali "*materiali*" ed "*immateriali*".

Con riferimento ai primi, la Convenzione dell'Aja per la protezione dei beni culturali dell'anno 1954 qualifica come "*beni culturali materiali*": "*a) i beni, mobili o immobili di grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli, come i monumenti architettonici, di arte o di storia, religiosi o laici, i siti archeologici, i complessi di costruzioni che, nel loro insieme, offrono un interesse storico o artistico, le opere d'arte, i manoscritti, libri e altri oggetti d'interesse artistico, storico o archeologico, nonché le collezioni scientifiche e le collezioni importanti di libri o di archivi o di riproduzioni dei beni sopra definiti; b) gli edifici la cui destinazione principale ed effettiva è di conservare o di esporre i beni culturali mobili definiti al comma precedente, quali i musei, le grandi biblioteche, i depositi di archivi, come pure i rifugi destinati a ricoverare, in caso di conflitto armato, i beni culturali mobili definiti al comma precedente; c) i centri comprendenti un numero considerevole di beni culturali, definiti ai commi precedenti, detti centri monumentali*".

Con riguardo ai "*beni culturali immateriali*", la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'anno 2003 li definisce come "*le pratiche, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, le abilità - così come gli strumenti, gli oggetti, gli artefatti e gli spazi culturali ad essi associati - che comunità, gruppi e, in certi casi, individui riconoscono come parte del loro patrimonio culturale. Questo patrimonio culturale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente rigenerato da comunità e gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e la loro storia, e procura loro un senso di identità e continuità, promuovendo così rispetto per la diversità culturale e la creatività umana*".

Ai fini che rilevano in questa sede, per effetto della riforma legislativa in parola, sono state inserite nel titolo richiamato del codice penale le seguenti figure criminose:

- furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- impiego di beni culturali provenienti da delitto (art. 518-quinquies c.p.);

- riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- autoriciclaggio di beni culturali (art. 518-septies c.p.);
- falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-opties c.p.);
- violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-nonies c.p.);
- importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.);
- contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

Sono, inoltre, state inserite nel codice penale apposite disposizioni in materia di casi di non punibilità (art. 518-quinquiesdecies c.p.), di circostanze aggravanti (art. 518-sexiesdecies c.p.), di circostanze attenuanti (art. 518-septiesdecies c.p.), di confisca (art. 518-duodevicies c.p.) e di fatto commesso all'estero (art. 518-undevicies c.p.).

Da ultimo, merita rilevare che il citato art. 3 L. 22/2022 ha inserito, nel testo normativo del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, nr. 231,

- la disposizione di cui all'**art. 25-septiesdecies D. Lgs. 231/01**, la quale, richiamando taluni dei nuovi illeciti contestualmente introdotti dalla L. 22/2022 in un apposito titolo del codice penale (Titolo VIII-bis del Libro II), recita:

Art. 25-septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale):

1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

- la disposizione di cui all'**art. 25-duodevicies D. Lgs. 231/01**, la quale, richiamando due ulteriori illeciti penali introdotti dalla L. 22/2022, dispone:

Art. 25-duodevicies D. Lgs. 231/01 (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici):

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

In ogni caso la valutazione specifica in relazione al rischio di compimento di tale reato è stata eseguita, valutandolo quale rischio basso o inesistente, anche tenuto conto dell'attività preminente della Società.

24 - RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (art. 25-duodevicies)

L'art. 3 della Legge 9 marzo 2022, nr. 22 (*"Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale"*) ha configurato, nel novero delle fattispecie presupposto idonee ad ingenerare responsabilità amministrativa in capo all'ente, la categoria dei **"delitti contro il patrimonio culturale"**.

La Legge in questione ha operato una riforma organica della materia penalistica riguardante i beni culturali, la cui rilevanza nel nostro ordinamento giuridico è evidenziata dalla disposizione di cui all'art. 9 della Costituzione (*"La Repubblica promuove lo sviluppo e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione"*). In particolare, detta riforma ha:

- inserito nel codice penale un apposito titolo (il Titolo VIII-bis del Libro Secondo), dedicato, appunto, ai *"delitti contro il patrimonio culturale"*, di cui alcuni già previsti dal Codice dei beni culturali ed altri, invece, di nuova introduzione;
- innalzato le pene edittali vigenti, garantendo così al patrimonio culturale una tutela penalistica organica e più stringente rispetto a quella offerta alla proprietà privata;
- introdotto circostanze aggravanti applicabili nel caso in cui i reati comuni abbiano ad oggetto beni culturali;
- introdotto la c.d. confisca allargata nella materia in esame attraverso l'inserimento dei reati di ricettazione di beni culturali, di impiego di beni culturali provenienti da delitto, di riciclaggio e di autoriciclaggio di beni culturali - e, così, ampliando il catalogo dei delitti in relazione ai quali è consentito il provvedimento ablativo citato.

Nel riformare i reati contro il patrimonio culturale il legislatore tiene conto degli obblighi assunti dal nostro ordinamento giuridico attraverso la Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, che entra in vigore il 1° aprile 2022 e si propone di prevenire e combattere la distruzione intenzionale, il danno e la tratta dei beni culturali, rafforzando l'effettività e la capacità di risposta del sistema di giustizia penale rispetto ai reati riguardanti i beni culturali, facilitando la cooperazione internazionale sul tema, e prevedendo misure preventive, sia a livello nazionale che internazionale.

In particolare, la Convenzione prevede che costituiscono reato diverse condotte in danno di beni culturali, tra cui il furto, gli scavi illegali, l'importazione e l'esportazione illegali, nonché l'acquisizione e la commercializzazione dei beni così ottenuti; riconosce, inoltre, come reato la falsificazione di documenti e la distruzione o il danneggiamento intenzionale dei beni culturali.

Ai fini che rilevano in questa sede, per effetto della riforma legislativa in parola, sono state inserite nel titolo richiamato del codice penale le seguenti figure criminose:

- furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);

- ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- impiego di beni culturali provenienti da delitto (art. 518-quinquies c.p.);
- riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- autoriciclaggio di beni culturali (art. 518-septies c.p.);
- falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-opties c.p.);
- violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-nonies c.p.);
- importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.);
- contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

Sono, inoltre, state inserite nel codice penali apposite disposizioni in materia di casi di non punibilità (art. 518-quinquiesdecies c.p.), di circostanze aggravanti (art. 518-sexiesdecies c.p.), di circostanze attenuanti (art. 518-septiesdecies c.p.), di confisca (art. 518-duodevicies c.p.) e di fatto commesso all'estero (art. 518-undevicies c.p.).

Da ultimo, merita rilevare che il citato art. 3 L. 22/2022 ha inserito, nel testo normativo del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, nr. 231,

- la disposizione di cui all'**art. 25-septiesdecies D. Lgs. 231/01**, la quale, richiamando taluni dei nuovi illeciti contestualmente introdotti dalla L. 22/2022 in un apposito titolo del codice penale (Titolo VIII-bis del Libro II), recita:

Art. 25-septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale):

1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-opties del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

- la disposizione di cui all'**art. 25-duodevicies D. Lgs. 231/01**, la quale, richiamando i restanti illeciti penali introdotti dalla L. 22/2022, dispone:

Art. 25-duodevicies D. Lgs. 231/01 (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici):

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

In ogni caso la valutazione specifica in relazione al rischio di compimento di tale reato è stata eseguita, valutandolo quale rischio basso o inesistente, anche tenuto conto dell'attività preminente della Società.

RILOGI INTERMODAL AND LOGISTIC S.R.L.